

# Principi di comportamento dell'Esperto della composizione negoziata

22 GIUGNO 2026



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti**

**RICERCA**



## Composizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

---

### **Presidente**

Elbano de Nuccio

### **Vice Presidente**

Vincenzo Moretta

### **Consigliere Segretario**

Michaela Marcarini

### **Consigliere Tesoriere**

David Moro

### **Consiglieri**

Gianluca Ancarani

Cristina Bertinelli

Aldo Campo

Rosa D'Angiolella

Fabrizio Escheri

Annalisa Francese

Gian Luca Galletti

Giovanna Greco

Gian Alberto Mangiante

Cristina Marrone

Eustachio Quintano

Antonio Repaci

Gabriela Savigni

Micaela Sette

Liliana Smargiassi

Giuseppe Venneri

Roberto Vittori

## Collegio dei revisori

### **Presidente**

Rosanna Marotta

### **Componenti**

Maura Rosano

Sergio Ceccotti



## A cura della Commissione di studio “Composizione negoziata” (Consiliatura 2022-2026)

### Presidente

Alessandro Solidoro

### Componenti

Simone Accettura

Piero Aicardi

Lorenzo Bandinelli

Bruno Bartoli

Fabio Bascherini

Mirella Bompadre

Ambrogio Botta

Pietro Cagnazzo

Luciano Caiazza

Luca Calò

Sante Casonato

Marco Ceino

Fabrizio Condemi

Alvise Crety

Alessandro Danovi

Marilena De Simone

Federico De Stasio

Andrea Di Cesare

Jacopo Donatti

Gaia Grauso

Michele La Torre

Gilberto Montecchi

Emanuel Monzeglio

Dino Norscia

Matteo Panelli

Andrea Panizza

Marcello Pollio

Giampaolo Provaggi

Alberto Quagli

Patrizia Riva

Domenico Romano

Daniela Scarpiello

Alberto Scuderi

Fabio Serini

Stefano Stellati

Walter Strozzi

Stefano Traversa

### Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Cristina Bauco

---

#### Coordinatori dei gruppi di lavoro

Alessandro Solidoro, Cristina Bauco, Alessandro Danovi, Andrea Panizza,

Marcello Pollio, Alberto Quagli, Patrizia Riva

---

*Si ringraziano gli Enti, gli Esperti e i Professionisti che hanno fatto pervenire preziose osservazioni e proposte finalizzate alla definizione del testo.*



## Sommario

<b>Presentazione</b>	<b>1</b>
<b>1. I profili generali dei Principi dell'Esperto della composizione negoziata</b>	<b>1</b>
1.1. Premessa	1
1.2. I riferimenti normativi	2
1.3. Il ruolo dell'Esperto	2
1.4. L'esigenza e la finalità dei Principi	3
1.5. I destinatari	3
1.6. I Principi e le responsabilità	4
1.7. Le relazioni con altri standard di comportamento	4
1.8. La struttura del documento	5
1.9. L'utilizzo delle indicazioni	5
<b>2. I requisiti di nomina; accettazione</b>	<b>6</b>
2.1. La nomina	6
2.2. La terzietà, l'indipendenza e i doveri	8
2.3. L'autovalutazione	11
2.4. L'accettazione dell'incarico	12
2.5. Il compenso	13
<b>3. L'attività propedeutica alla valutazione della concreta possibilità di risanamento</b>	<b>16</b>
3.1. L'analisi della documentazione prodotta dall'impresa	16
3.2. Il Test pratico	17
3.3. L'analisi di coerenza	18
3.4. L'analisi delle linee di intervento	19
3.5. Lo scambio informativo con l'organo di controllo societario e il revisore legale	19
3.6. La convocazione dell'imprenditore e il primo incontro	20
3.7. L'individuazione delle parti con cui intrattenere trattative	21
<b>4. Le trattative</b>	<b>23</b>
4.1. Gli incontri con le parti	23
4.2. Lo scambio informativo inerente alle trattative che l'imprenditore conduce senza la presenza dell'Esperto	27
4.3. La formulazione delle proposte alle parti interessate	27
4.4. Il ruolo dell'Esperto negli accordi transattivi con gli istituti di credito e il Fondo di garanzia	28



<b>5. I pareri resi dall'Esperto</b>	<b>30</b>
5.1. Il parere in caso di adozione di misure protettive e cautelari	30
5.2. Il parere in caso di trasferimento dell'azienda	31
5.3. Il parere sulla richiesta di autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti preveducibili	32
5.4. L'attività dell'Esperto nei casi di contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita nei casi di eccessiva onerosità	34
5.5. La stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'intero patrimonio	35
5.6. I rapporti tra Esperto e ausiliario	37
<b>6. La funzione di monitoraggio sulla gestione dell'impresa</b>	<b>39</b>
6.1. Lo scambio di informazioni con l'imprenditore	39
6.2. La segnalazione per iscritto di atti idonei a pregiudicare i diritti dei creditori	40
6.3. Lo scambio di informazioni con l'organo di controllo societario	41
6.4. L'iscrizione del dissenso nel registro delle imprese	42
<b>7. Il ruolo dell'Esperto negli accordi transattivi con l'erario</b>	<b>44</b>
7.1. L'accordo transattivo: cenni	44
7.2. L'accordo transattivo con le agenzie fiscali	44
7.3. Le funzioni svolte dall'Esperto sull'accordo transattivo	46
<b>8. La composizione negoziata di gruppo</b>	<b>49</b>
8.1. L'analisi della situazione di partenza	49
8.2. La verifica delle operazioni infragruppo	50
8.3. La conduzione unitaria delle trattative	50
8.4. La conduzione delle trattative per singola impresa	50
8.5. La conduzione congiunta delle trattative da parte di più Esperti separatamente nominati dalle imprese del gruppo	51
<b>9. La conclusione dell'incarico</b>	<b>53</b>
9.1. La conclusione dell'incarico	53
9.2. La relazione finale	53
9.3. La relazione finale unitaria in caso di composizione negoziata di gruppo	56
9.4. La relazione finale in caso di conclusione negativa anticipata della composizione negoziata	56
<b>10. I pareri nell'ambito del Concordato Semplificato</b>	<b>57</b>
10.1. Il parere dell'Esperto	57
<b>11. Le responsabilità dell'Esperto</b>	<b>59</b>
11.1. La responsabilità civile dell'Esperto	59
11.2. La responsabilità penale dell'Esperto	61



---

## Presentazione

Vedono la luce i Principi di comportamento dell'Esperto della composizione negoziata, dopo avere esaurito la pubblica consultazione che ha riguardato la prima bozza del documento e dopo la pubblicazione da parte del Ministero della Giustizia del Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026

Si tratta di un documento di prassi che è stato predisposto nella consapevolezza della centralità del ruolo dell'Esperto nella composizione negoziata della crisi e della rilevanza che questo istituto sta assumendo nella gestione tempestiva della crisi dell'impresa, vero baluardo per la conservazione del valore delle imprese in crisi, o in pre crisi e quindi per la tutela di tutti i relativi stakeholders, attraverso un insieme di norme autonome, in tutto e per tutto, da quelle che regolano gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, nonché le procedure disciplinate nel Codice della crisi.

Al pari del noto precedente dei Principi di attestazione pubblicato dal CNDCEC, i Principi di comportamento dell'Esperto di composizione negoziata contengono regole tecniche a valenza deontologica elaborate per supportare e indirizzare gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel corretto svolgimento dei compiti loro assegnati nella veste di Esperto. In quanto raccomandazioni destinate ai Professionisti iscritti all'Albo, i Principi devono essere letti in combinazione con le norme deontologiche della Professione, delle quali, condividendone i principi generali, rappresentano importanti integrazioni per il professionista tenuto a svolgere questo incarico con competenza, diligenza e qualità, nonché indipendenza, riservatezza, imparzialità e terzietà. Al contempo, i Principi recano importanti snodi interpretativi sul ruolo svolto nelle trattative nella gestione della composizione dall'imprenditore e dai suoi advisor, dai creditori e dai soggetti interessati, e possono facilitare il lavoro delle commissioni di nomina dell'Esperto, così come quello dell'autorità giudiziaria quando tenuta a "dirigere" le fasi della composizione negoziata in cui è richiesta la sua partecipazione attiva. Inoltre, sebbene siano indirizzati all'ampia platea dei Commercialisti, si può sostenere che i Principi abbiano una valenza trasversale, trovando applicazione, ovviamente se condivisi, anche al di fuori della nostra categoria professionale da parte di coloro che, pur non iscritti al nostro Albo, accettino l'incarico di Esperto indipendente.

Al riguardo, si annota come, integrando e precisando i contenuti del Codice della crisi e coordinandosi con le indicazioni del Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, l'importante e articolato lavoro svolto dalla Commissione e dai suoi Coordinatori è finalizzato a chiarire, a pochi anni dall'introduzione dell'istituto della composizione negoziata nel nostro ordinamento, il ruolo e le responsabilità dell'Esperto tenuto, per espressa previsione del Codice della crisi a facilitare le trattative nell'ambito della composizione negoziata, ma esposto a molteplici situazioni e accadimenti durante la gestione delle trattative che richiedono il possesso di una chiara esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e nelle tecniche di facilitazione, ma anche il supporto documentale d'indicazioni metodologiche elaborate dalla Professione che maggiormente si occupa di crisi d'impresa, nei diversi ruoli che questa richiede.



L'attività dell'Esperto, fondamentale per il buon esito del percorso, è orientata a comporre le diverse posizioni, verificando che l'imprenditore formuli un piano idoneo al risanamento e che i creditori e altri soggetti coinvolti vi partecipino comportandosi secondo buona fede, nella consapevolezza che decisioni e rinunce devono essere valutate e condivise in modo da superare lo stato di crisi, secondo le prescrizioni del Codice della crisi.

Ovviamente, si tratta di indicazioni e best practice generali che ciascun Esperto potrà declinare in relazione al contesto di riferimento e alle fattispecie concrete, avendo a mente che – come viene evidenziato nei Principi – il ruolo dell'Esperto si distingue da quello del commissario giudiziale, da quello dell'attestatore, da quello svolto dagli advisor incaricati dall'imprenditore e dal ruolo dell'ausiliario nominato dal Tribunale.

Sulla base di queste importanti premesse, i Principi di comportamento constano di undici paragrafi che analizzano la figura e il ruolo dell'Esperto nelle molteplici combinazioni che la normativa di riferimento e il Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 presentano, articolando l'attività essenzialmente in tre fasi:

- una fase di analisi preliminare e di confronto con l'imprenditore, volta a verificare la sussistenza di concrete prospettive di risanamento e a individuare le possibili soluzioni percorribili;
- una fase di supporto alla negoziazione tra l'imprenditore, i creditori e gli eventuali terzi interessati, e di espressione di pareri;
- una fase conclusiva di formalizzazione e rendicontazione, nella quale vengono sintetizzati gli esiti della composizione negoziata e documentato il percorso effettuato.

È con grande apprezzamento che si intende infine ringraziare gli autorevoli Esperti, i Componenti del gruppo di lavoro e tutti i Colleghi, gli Enti, le Associazioni, i Docenti universitari e i Professionisti che hanno fatto pervenire le proprie osservazioni, per la dedizione e l'impegno profuso nella stesura dei Principi di comportamento dell'Esperto della composizione negoziata.

**Elbano de Nuccio**

*Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili*

**Alessandro Solidoro**

*Presidente della Commissione di studio  
sulla Composizione negoziata  
(Consiliatura 2022-2026)*

---

# 1. I profili generali dei Principi dell'Esperto della composizione negoziata

## 1.1. Premessa

A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e della definitiva entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, è stato introdotto nel Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (nel seguito, anche "CCII"), lo strumento della composizione negoziata della crisi d'impresa (nel seguito, anche "CNC"), già disciplinato nel d.l. 24 agosto 2021, n. 118 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

In tale contesto assume un ruolo centrale la figura dell'"Esperto", nominato dalla commissione istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con il compito di agevolare e facilitare le trattative tra l'imprenditore che accede alla CNC e i suoi creditori.

In considerazione della complessità e della relativa novità dell'istituto, e avvertita l'esigenza di disporre di linee guida e standard di comportamento utili a definire modalità operative e modelli virtuosi – integrando, peraltro, le disposizioni contenute nel Decreto dirigenziale 23 aprile 2026 (Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui agli articoli 5-*bis*, 13 e 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal decreto legislativo 3 settembre 2024, n. 136, di seguito, anche, Decreto dirigenziale)<sup>1</sup> –, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (di seguito, anche, CNDCEC) ha ritenuto opportuno emanare i presenti Principi, finalizzati a fornire ai professionisti chiamati a svolgere il ruolo di Esperto un adeguato supporto nello svolgimento dell'incarico, con riferimento alla migliore prassi professionale.

Il documento rappresenta un organico insieme di Principi a supporto dell'attività dell'Esperto che si colloca nel solco delle iniziative già intraprese dal CNDCEC per la redazione e l'aggiornamento dei *Principi di attestazione dei piani di risanamento* (ultima revisione 2024) e dei *Principi di redazione dei Piani di risanamento* (ultima revisione 2022).

Considerata la limitata applicazione dell'istituto tra le imprese sottosoglia, i presenti Principi non sono indirizzati agli Esperti nominati nei procedimenti di cui all'art. 25-*quater* CCII. Tuttavia, con gli opportuni adattamenti e tenendo conto del caso concreto, i Principi possono orientare anche l'attività dell'Esperto nominato per la soluzione delle crisi di tali realtà.

---

<sup>1</sup> Si tratta del Decreto dirigenziale 23 aprile 2026 (Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui agli articoli 5-*bis*, 13 e 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal decreto legislativo 3 settembre 2024, n. 136) inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 10, del 31 maggio 2026, pubblicato il 1° giugno 2026. Il provvedimento ha aggiornato il decreto dirigenziale pubblicato del 21 marzo 2023 adottato dallo stesso Ministero della giustizia, di aggiornamento della prima versione del 28 settembre 2021.



## 1.2. I riferimenti normativi

La figura dell'Esperto trova la sua definizione nell'art. 2, comma primo, lett. o-bis) CCII che lo qualifica come *“soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'art. 13 comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata”*. La disciplina di riferimento recata dal CCII attiene a:

- Doveri delle parti (art. 4);
- Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (art. 12);
- Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'Esperto (art. 13);
- Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati (art. 14);
- Requisiti di indipendenza e doveri dell'Esperto e delle parti (art. 16);
- Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento (art. 17);
- Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari (art. 19);
- Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative (art. 21);
- Autorizzazioni del Tribunale (art. 22);
- Conclusione delle trattative (art. 23);
- Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese (art. 25);
- Misure premiali (art. 25-bis);
- Compenso dell'Esperto (art. 25-ter);

ed è integrata dalle indicazioni contenute nel Decreto dirigenziale precedentemente menzionato

## 1.3. Il ruolo dell'Esperto

Scopo della composizione negoziata è di agevolare, ove possibile, il risanamento dell'impresa attraverso la gestione tempestiva della crisi, l'individuazione delle soluzioni idonee e la negoziazione delle stesse con i creditori ed eventuali terzi. L'attività dell'Esperto è orientata a comporre le diverse posizioni, verificando che l'imprenditore formuli un Piano idoneo al risanamento e che i creditori e altri soggetti coinvolti vi partecipino comportandosi secondo buona fede, nella consapevolezza che decisioni e rinunce devono essere valutate e condivise in modo da superare lo stato di crisi.

Il ruolo dell'Esperto si distingue da quello dell'attestatore, degli *advisor* incaricati dall'imprenditore e dell'ausiliario eventualmente nominato dal Tribunale; l'Esperto inoltre non svolge funzioni proprie del commissario giudiziale.

L'attività dell'Esperto può essere idealmente articolata in tre fasi:



- una fase di analisi preliminare e di confronto con l'imprenditore<sup>2</sup>, volta a verificare la sussistenza di concrete prospettive di risanamento e a individuare le possibili soluzioni percorribili;
- una fase di supporto alla negoziazione tra l'imprenditore, i creditori e gli eventuali terzi interessati, e di espressione di pareri;
- una fase conclusiva di formalizzazione e rendicontazione, nella quale vengono sintetizzati gli esiti della composizione negoziata e documentato il percorso effettuato.

Il risanamento dell'impresa è identificato dal legislatore come il riequilibrio della situazione economico-finanziaria e il risanamento dell'esposizione debitoria<sup>3</sup>. Nell'ambito della composizione negoziata, spetta esclusivamente all'imprenditore – e, ove presenti, ai suoi *advisor* – definire le iniziative necessarie, da tradurre inizialmente in un progetto di Piano di risanamento e, successivamente, in un Piano compiuto (il "Piano"). Compete all'Esperto, nella fase iniziale, verificare che il progetto di Piano sia idoneo – o comunque non manifestamente inidoneo allo scopo –<sup>4</sup> valutando la coerenza complessiva delle informazioni fornite e richiedendo quelle ulteriori ritenute necessarie o utili.

Nella fase di negoziazione con i creditori, l'Esperto, avvalendosi della propria indipendenza rispetto a tutte le parti coinvolte, svolge un ruolo di facilitatore nella ricerca della soluzione, formulando i pareri previsti dalla legge quando necessari. Nella fase conclusiva del proprio incarico, l'Esperto redige la relazione finale e compie le attività richieste con riguardo ai possibili esiti della CNC.

#### **1.4. L'esigenza e la finalità dei Principi**

I presenti Principi propongono modelli comportamentali condivisi e riconosciuti riguardanti le attività che l'Esperto è chiamato a svolgere. I Principi, riferendosi ai diversi contesti gestionali e dimensionali dell'impresa, se correttamente applicati, consentono ai professionisti di operare secondo *standard* comuni e applicabili nelle differenti situazioni di riferimento, in linea con quanto la giurisprudenza ha già affermato con riferimento alle codificazioni di *best practice* elaborate dagli organismi tecnici.

In questa prospettiva, i Principi si propongono di ridurre le difficoltà operative che gli Esperti possono incontrare e di individuare approcci metodologici utili per la conduzione delle verifiche e delle negoziazioni finalizzate a un esito positivo della composizione negoziata.

#### **1.5. I destinatari**

I Principi sono destinati a una pluralità di operatori, in particolare:

---

<sup>2</sup> Allo scopo è opportuno che l'Esperto verifichi: i) il livello dell'organizzazione dell'impresa; ii) la capacità di rilevazione contabile e dell'andamento corrente; iii) l'individuazione effettuata dall'impresa anche attraverso adeguati supporti consulenziali delle strategie di intervento e delle modalità di risanamento del debito.

<sup>3</sup> Cfr. art. 56 CCII.

<sup>4</sup> In particolare, l'Esperto deve valutare la complessità del risanamento, analizzando il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio.



- agli Esperti, ai quali offrono un quadro di riferimento organico, anche in continuità con quanto già realizzato dal CNDCEC con i *Principi di attestazione*, i *Principi di redazione dei piani di risanamento* e, in generale, i principi contabili, i principi di revisione e le Norme di comportamento del collegio sindacale;
- all'imprenditore e ai suoi *advisor*, per chiarire il ruolo svolto dall'Esperto e favorire un confronto trasparente e costruttivo nel corso della composizione negoziata;
- ai creditori e agli altri soggetti interessati, per contribuire all'affermarsi di buone pratiche coerenti con la *ratio* delle disposizioni normative di riferimento.

Delle indicazioni potranno inoltre avvalersi:

- i responsabili delle Camere di commercio e le commissioni per le nomine, ai fini di un più efficace svolgimento delle rispettive funzioni;
- i magistrati, chiamati a confrontarsi con l'Esperto nei casi di richiesta di conferma o proroga delle misure protettive e cautelari, nonché nelle altre situazioni che richiedono il loro intervento.

## **1.6. I Principi e le responsabilità**

È opportuno evidenziare che i Principi propongono modelli condivisi di alta qualità professionale del lavoro dell'Esperto, realizzabili attraverso l'applicazione dei più elevati *standard* di diligenza professionale, da adattare e declinare in funzione delle caratteristiche e delle specificità del caso concreto.

## **1.7. Le relazioni con altri standard di comportamento**

Non essendo l'attività dell'Esperto assimilabile a quella dell'attestatore né ad altre funzioni svolte nell'ambito dell'organizzazione societaria o degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il rinvio ad altri *standard* è da intendersi esclusivamente sul piano metodologico.

In quest'ottica, ogni citazione, menzione o rinvio ai Principi di attestazione dei piani di risanamento, ai Principi di redazione dei piani di risanamento, ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), alle Norme di comportamento del collegio sindacale o ad altri standard richiamati nei capitoli che seguono deve essere intesa come riferimento alle migliori tecniche che l'Esperto può adottare quali strumenti metodologici e ispiratori del proprio lavoro, quando compatibili e, se del caso, a integrazione dei Principi.

Valgono per gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili le disposizioni del Codice deontologico della Professione.



## **1.8. La struttura del documento**

I Principi sono organizzati secondo le diverse fasi del possibile *iter* operativo dell'Esperto. In essi vengono affrontati gli aspetti attinenti alla designazione e all'accettazione dell'incarico, all'analisi della situazione alla conduzione delle trattative e alle altre attività previste dalla legge, fino alla relazione finale. La parte conclusiva dei Principi è dedicata all'esame dei profili di responsabilità.

## **1.9. L'utilizzo delle indicazioni**

L'Esperto è sempre tenuto a utilizzare il proprio giudizio professionale al fine di ottimizzare e implementare le indicazioni metodologiche e applicative suggerite, evidenziando i casi specifici in cui considera più utile discostarsi dalle indicazioni generali. In questo senso, l'Esperto nella sua relazione può indicare esplicitamente se ha ritenuto di applicare i presenti Principi, evidenziando le situazioni in cui abbia valutato che i medesimi non siano utilizzabili stante la peculiarità del caso oggetto del suo esame.

---

## 2. I requisiti di nomina; accettazione

### 2.1. La nomina

L'art. 2, comma 1, lett. o-*bis*), CCII, dispone che l'Esperto è nominato dalla commissione di cui all'art. 13, comma 6, CCII, istituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'Esperto è nominato tra gli iscritti nell'elenco tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'elenco ha valenza nazionale e non vi sono limiti territoriali alla nomina.

Ai fini della nomina, l'Esperto deve essere in possesso dei requisiti (soggettivi) di professionalità declinati nell'art. 13, comma 3, CCII.

In particolare, i professionisti ordinistici devono essere iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Consulenti del lavoro da almeno cinque anni.

#### 2.1.1.

Ai fini della nomina sono previsti specifici requisiti (oggettivi) di esperienza, differenziati per i professionisti ordinistici a seconda delle competenze tecniche loro riconosciute dalle rispettive leggi professionali. In particolare:

- gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e gli Avvocati devono poter documentare esperienze maturate nell'ambito della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- gli iscritti all'albo dei Consulenti del lavoro devono poter dimostrare di avere contribuito, in almeno tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, o di accordi sottostanti a piani attestati, oppure di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

Possono essere nominati anche soggetti non iscritti ad albi professionali, a condizione che documentino di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese coinvolte in operazioni di ristrutturazione concluse positivamente mediante piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione o concordati preventivi in continuità omologati, e nei cui confronti non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale né sia stato accertato lo stato di insolvenza.

#### 2.1.2.

Considerato quanto previsto nel Decreto dirigenziale, ove si ripropongono le indicazioni fornite dalle linee di indirizzo del Ministero della Giustizia diffuse con la circolare del 29 dicembre 2021, aggiornate tenuto conto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, ai fini della prima



iscrizione nell'Elenco, gli incarichi e le prestazioni professionali, comprovanti il possesso delle esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa e correlati ad attività che nel settore concorsuale conducano alla preservazione del valore aziendale, sono le seguenti:

- incarichi conferiti da un Esperto ai sensi dell'art. 16, comma 2, quarto periodo, CCII;
- attestatore ai sensi degli articoli 67, comma 3, lett. d), 161, comma 3, 182-*bis*, comma 3, e 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure ai sensi degli articoli 44, comma 1, lett. a), 54, comma 3, 56, comma 3, 57, comma 4, 63, 64-*bis*, 87, comma 3, 99, comma 2 e 100, comma 1, 284 CCII;
- gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ai sensi dell'art. 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, oppure ai sensi dell'art. 74 CCII;
- consulente, anche legale, con incarico finalizzato a supportare l'impresa nell'ambito di una composizione negoziata della crisi;
- consulente, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
- consulente, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
- consulente, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
- attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da composizioni negoziate concluse con una delle soluzioni di cui all'art. 23, comma 1, lettere a), b) e c) CCII, da operazioni di ristrutturazione concluse, anche all'esito della composizione negoziata, con piani di risanamento attestati e con accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati preventivi con continuità aziendale e piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione, omologati e relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
- commissario giudiziale;
- commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria.

### 2.1.3.

Per le nomine successive alla prima, tra le precedenti esperienze sono annoverabili anche quelle di Esperto nominato nell'ambito di precedente composizione negoziata.

A tale riguardo, è opportuno che l'Esperto aggiorni il proprio curriculum vitae implementando e arricchendo il proprio profilo con nuove esperienze nella crisi di impresa e con indicazione degli esiti e dei tempi delle composizioni negoziate precedentemente svolte.



## 2.2. La terzietà, l'indipendenza e i doveri

Come prevede l'art. 2, comma 1, lett. o-bis) CCII, l'Esperto è soggetto terzo, quindi imparziale, indipendente e tenuto a operare in modo professionale e riservato.

### 2.2.1.

L'Esperto svolge personalmente il proprio incarico e, nell'organizzare le attività, può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di coadiutori e collaboratori, esclusivamente per l'espletamento di specifici compiti funzionali a un sollecito e ordinato svolgimento dell'incarico.

I requisiti di terzietà e indipendenza sono puntualizzati nell'art. 16 CCII.

In quanto soggetto terzo, l'Esperto resta equidistante dalle parti e dai loro consulenti e non nutre alcun pregiudizio nei confronti delle parti coinvolte, dei loro consulenti, dello strumento di risanamento proposto dall'impresa e rispetto a ogni altro elemento che può emergere durante le trattative. L'Esperto che ritenga di essere destinatario di pressioni indebite volte a condizionare il proprio giudizio o l'esito della composizione è tenuto a censurare tali condotte. A tal fine, provvede, da un lato, a documentare con puntualità gli episodi rilevanti; dall'altro, ad adottare le misure necessarie per tutelare la propria integrità e la propria imparzialità di giudizio.

Per quanto attiene all'indipendenza, l'Esperto:

- deve possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.;
- non deve essere legato all'impresa o altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti personali o professionali;
- unitamente ai soggetti con i quali è in associazione professionale, non deve aver svolto negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore, né deve essere stato componente degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni nella stessa.

L'Esperto non è equiparabile al professionista indipendente, incaricato delle attestazioni e delle relazioni nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, di cui all'art. 2, comma 1, lett. o), CCII, trattandosi di figura con ruolo e responsabilità distinti.

### 2.2.2.

L'indipendenza è un requisito posto a presidio della capacità dell'Esperto di formulare il proprio giudizio in modo obiettivo e imparziale. Poiché non è possibile individuare in modo esaustivo tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano comprometterne l'obiettività, il professionista deve effettuare una auto-valutazione preventiva dei potenziali rischi che possono minare la propria indipendenza. Tale valutazione rappresenta un passaggio imprescindibile per garantire la correttezza e l'affidabilità dell'incarico (cfr. anche par. 2.3.). Rilevano, ai fini della compromissione dell'indipendenza, anche i rapporti con società controllate, controllanti, collegate o con altre parti correlate all'impresa.



### 2.2.3.

I requisiti di indipendenza vanno valutati con riferimento a due distinte categorie di situazioni pregiudizievoli prese in considerazione dall'art. 16 CCII:

- situazioni di natura relativa, da valutare caso per caso;
- situazioni di natura assoluta, che determinano l'impossibilità di assumere l'incarico.

### 2.2.4.

I condizionamenti aventi natura relativa possono avere rilevanza non necessariamente per la natura del rapporto o per la sua rilevanza economica, quanto per il potenziale pregiudizio che essi possono arrecare, anche di fronte ai terzi, al necessario scetticismo professionale e alla libera formazione del giudizio dell'Esperto. In tale prospettiva, l'indipendenza non ha una valenza meramente formale: assumono rilievo anche possibili carenze di indipendenza psicologica che devono indurre il professionista a interrogarsi sull'opportunità di assumere l'incarico.

Ai sensi dell'art. 16 CCII, tali condizionamenti potrebbero derivare, a titolo d'esempio, da:

- rapporti economici, finanziari o creditizi con l'impresa, con società da essa controllate o che la controllano, o con imprese sottoposte a comune controllo;
- rapporti personali che rischino di compromettere l'imparzialità dell'Esperto;
- rapporti professionali pregressi quando, per natura o continuità, incidano sulla libertà di giudizio;
- altre situazioni che siano in grado di incidere sulla libertà di giudizio dell'Esperto.

Tuttavia, per ritenere compromessa l'indipendenza, non è sufficiente la mera esistenza di un rapporto personale o professionale, ma occorre che tale rapporto sia idoneo a incidere effettivamente sulla libertà di giudizio.

Ulteriori indicazioni possono trarsi dalle *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, pubblicate dal CNDCEC<sup>5</sup>, nelle quali si precisa che, in presenza di rapporti di lavoro autonomo, rapporti di consulenza o prestazione d'opera retribuita e ulteriori rapporti di natura patrimoniale, la sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci deve essere valutata caso per caso, sulla base dell'analisi dei rischi per l'indipendenza, fornendo indicazioni che consentano di verificare la ricorrenza del requisito di indipendenza finanziaria.

Con riferimento alle parti che hanno interesse all'operazione di risanamento alle quali il professionista sia legato da rapporti di natura personale o professionale, occorre che tale interesse sia in contrasto con la finalità del lavoro dell'Esperto. Il che si verifica, a titolo d'esempio, allorché le parti abbiano un interesse a ottenere il giudizio favorevole o meno dell'Esperto pur in assenza dei presupposti, o

---

<sup>5</sup> CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, dicembre 2024, Norma 1.4. Le Norme di comportamento chiariscono che, in presenza di rapporti di lavoro autonomo, rapporti di consulenza o prestazione d'opera retribuita e ulteriori rapporti di natura patrimoniale, la sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci deve essere valutata caso per caso, sulla base dell'analisi dei rischi per l'indipendenza, fornendo indicazioni che consentano di verificare la ricorrenza del requisito di indipendenza finanziaria. In termini, con riguardo all'indipendenza del professionista attestatore, cfr. CNDCEC, *Principi di attestazione dei piani di risanamento*, maggio 2024.



quando le parti in questione abbiano interesse a che l'Esperto sottaccia taluni elementi di criticità del Piano. Rientrano nel novero delle parti potenzialmente interessate al risanamento, a titolo d'esempio, i creditori, i coobbligati dell'imprenditore, i soggetti che abbiano prestato, in qualsiasi forma, una garanzia personale o reale a favore dell'imprenditore, nonché i soci e i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, qualora l'impresa operi in forma societaria.

Non costituisce, di regola, una situazione pregiudizievole, la circostanza che l'Esperto ricopra il ruolo di componente dell'organo di controllo o di membro dell'organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 presso una parte terza (diversa dall'impresa, dalla sua controllante, dalle sue controllate o da società sottoposte al comune controllo) che abbia interesse all'operazione. Tali ruoli presuppongono per propria natura la sussistenza dell'indipendenza di chi li ricopre nei confronti della società o dell'ente presso cui sono svolti.

Le situazioni pregiudizievoli di carattere relativo devono essere valutate caso per caso, mediante una mirata autovalutazione da parte dell'Esperto, non essendo sufficiente, per integrare una causa di incompatibilità, la mera sussistenza della relazione.

#### 2.2.5.

Per quanto attiene invece alle situazioni pregiudizievoli di natura assoluta, si tratta delle situazioni indicate nelle restanti disposizioni di cui all'art. 16 CCII, da leggersi in combinazione con le previsioni di cui all'art. 2399 c.c. in esso richiamate<sup>6</sup>. L'art. 16 CCII richiama i rapporti di lavoro autonomo o subordinato, gli incarichi negli organi di amministrazione e di controllo nell'impresa debitrice, nonché la circostanza che il professionista possieda partecipazioni nella medesima. Le situazioni di potenziale compromissione dell'indipendenza di questo secondo tipo vengono considerate anche rispetto ai soggetti con i quali l'Esperto è unito in associazione professionale.

---

<sup>6</sup> Dal 29 aprile 2026, a seguito dell'entrata in vigore delle relative disposizioni contenute nel d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47 (Attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento), il primo comma dell'art. 2399 c.c. è stato abrogato e i contenuti sono confluiti nell'art. 2396-septies c.c. Quest'ultima disposizione, in punto di cause di ineleggibilità e decadenza, stabilisce che: "Non possono essere eletti alla carica di componente dell'organo di controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, fermo restando che non costituisce di per sé causa di ineleggibilità e decadenza il fatto di ricoprire cariche in organi di controllo delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo". Il vigente art. 2399 c.c. stabilisce dunque che: "La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi".



Con riferimento agli incarichi di controllo effettuati per la società debitrice, da valutare ai fini della compromissione dell'indipendenza, sia in via diretta che in via indiretta, pur nel silenzio del CCII, devono essere considerati i soli ruoli effettivamente svolti. In questo senso non possono essere considerate eventuali nomine come sindaco supplente che non sia mai subentrato nel ruolo di sindaco effettivo<sup>7</sup>.

#### 2.2.6.

Chi ha svolto l'incarico di Esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata. Fa eccezione l'eventuale attività dell'Esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, che rientra nell'incarico conferitogli e pertanto è da considerarsi ammissibile. A titolo esemplificativo, rientrano tra le attività ammesse, su richiesta delle parti, l'intervento dell'Esperto in fase di esecuzione degli atti, nonché la predisposizione di eventuali pareri correlati all'incarico espletato.

#### 2.2.7.

L'Esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente. Resta ferma, ovviamente, la disciplina della composizione negoziata di gruppo, che consente una pluralità di incarichi da svolgere in modo coordinato (cfr. par. 8.).

#### 2.2.8.

L'Esperto osserva gli obblighi del segreto professionale e non è tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni e dei pareri resi e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria, né davanti ad altre autorità. Trovano applicazione le disposizioni in ordine al segreto professionale di cui all'art. 200 c.p.p. e in ordine alle garanzie di libertà del difensore di cui all'art. 103 c.p.p. in quanto compatibili.

### 2.3. L'autovalutazione

È opportuno che l'Esperto conduca un'attenta valutazione in ordine alla propria indipendenza.

#### 2.3.1.

In particolare, è opportuno che l'Esperto verifichi, prima dell'accettazione dell'incarico, la propria indipendenza e il possesso delle competenze necessarie per svolgere diligentemente il proprio incarico tenuto conto del settore di attività dell'impresa, nonché della disponibilità di tempo necessaria.

L'Esperto comunica al soggetto che lo ha nominato e alle parti interessate eventuali situazioni o fatti sopravvenuti che possano menomare la propria indipendenza e/o impedire la corretta esecuzione dell'incarico nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa.

---

<sup>7</sup> Si rammenta che, fino a quando, ai sensi dell'art. 2401 c.c., non subentrano ai sindaci effettivi deceduti, dimissionari o decaduti, i sindaci supplenti non svolgono le funzioni di vigilanza proprie del collegio sindacale.



L'Esperto che, nel corso della composizione negoziata, rilevi l'esistenza di situazioni pregiudizievoli è tenuto a valutarne l'entità e, qualora ritenga che tali condizioni possano compromettere irrimediabilmente la propria imparzialità, rinuncia all'incarico.

### 2.3.2.

Nel caso in cui una o più parti abbiano presentato osservazioni sull'indipendenza dell'Esperto, quest'ultimo, ove convocato dalla commissione che lo ha nominato, riferisce in modo dettagliato sulle circostanze e sulle situazioni oggetto di contestazione. A tal fine, l'Esperto mette a disposizione della commissione la documentazione utile a comprovare la propria indipendenza e, se richiesto, può illustrare alla commissione il processo impiegato per la valutazione della propria indipendenza.

## 2.4. L'accettazione dell'incarico

### 2.4.1.

L'Esperto, esaminata la domanda e la documentazione inserita dall'imprenditore nella piattaforma telematica e verificati la propria indipendenza, il possesso delle necessarie competenze e la disponibilità di tempo, avendo riguardo alla complessità dell'incarico e alla propria organizzazione, comunica, tempestivamente e comunque entro due giorni lavorativi dalla nomina, l'accettazione dell'incarico all'imprenditore mediante posta elettronica certificata, provvedendo contestualmente a inserire il relativo modulo di accettazione nella piattaforma<sup>8</sup>. Entro il medesimo termine, qualora non intenda assumere l'incarico, l'Esperto comunica, attraverso la piattaforma telematica, in via riservata il proprio rifiuto. A seguito dell'accettazione dell'incarico, è opportuno che l'Esperto nel corso del primo incontro, fornisca all'imprenditore, ai suoi consulenti e a tutte le parti interessate informazioni chiare, semplici ed esaustive in merito all'eventuale utilizzo, nello svolgimento dell'incarico, di sistemi di intelligenza artificiale o di strumenti tecnologici avanzati, illustrandone finalità, modalità di impiego e limiti operativi.

### 2.4.2.

L'incarico dell'Esperto si considera concluso, decorsi centottanta giorni dall'accettazione della nomina (cfr. par. 9.1.1.).

Ricorrendo le ipotesi individuate nell'art. 17, comma 7, CCII, nel caso in cui l'incarico prosegua, l'Esperto informa della prosecuzione dell'incarico attraverso la piattaforma telematica e ne dà comunicazione alle parti con cui sono in corso le trattative e, in caso di concessione di misure protettive e cautelari di cui agli artt. 18 e 19 CCII al giudice che le ha emesse.

---

<sup>8</sup> Il modello per la dichiarazione di accettazione della nomina di Esperto è proposto dal Decreto dirigenziale all'Allegato 3 ed è strutturato in forma di autodichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.



## 2.5. Il compenso

### 2.5.1.

Il compenso dell'Esperto è determinato tenuto conto dell'opera prestata, dell'esito della composizione negoziata, della complessità delle trattative, del contributo fornito dall'Esperto nella negoziazione e della sollecitudine con cui questi ha condotte le trattative.

### 2.5.2.

Considerati i criteri di cui al par. 2.5.1., ogni accordo tra le parti in ordine al compenso è nullo se interviene prima di centoventi giorni decorrenti dalla data del primo incontro, salvo il caso di conclusione anticipata delle trattative.

### 2.5.3.

In mancanza di accordo tra le parti, il compenso dell'Esperto è liquidato dalla commissione di nomina ed è posto a carico dell'imprenditore che ha presentato l'istanza di nomina. Il provvedimento di liquidazione costituisce una prova scritta idonea ai sensi dall'art. 633, comma 1, numero 1, c.p.c. ed è titolo per la concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 642 c.p.c.

### 2.5.4.

Si ha "mancanza di accordo" quando l'accordo tra Esperto e imprenditore istante è stato cercato, ma non raggiunto; tale circostanza dovrà risultare da idonea documentazione, come, per esempio, la richiesta formale del compenso effettuata tramite PEC e il diniego o la mancata risposta dell'imprenditore entro il termine assegnatogli dall'Esperto.

In tale evenienza, l'Esperto può sottoporre alla commissione di cui al par. 2.1. la richiesta di liquidazione/validazione del compenso, corredandola con la documentazione relativa all'attività svolta, con il conteggio analitico utilizzato per la determinazione della base di calcolo, applicando gli scaglioni di legge, nonché con ogni ulteriore elemento rilevante ai fini della quantificazione delle spettanze (per esempio, numero dei creditori e delle parti che hanno partecipato alle trattative, individuazione di un acquirente del complesso aziendale, partecipazione a consultazioni sindacali, etc.).

### 2.5.5.

Stante quanto previsto nel par. 2.5.1., il compenso dell'Esperto è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:

- a) fino a euro 100.000,00, dal 4,00 al 6,00 per cento;
- b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, dall'1,00 all'1,50 per cento;
- c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, dallo 0,50 allo 0,80 per cento;
- d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, dallo 0,25 allo 0,43 per cento;
- e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00, dallo 0,05 allo 0,10 per cento;



- f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, dallo 0,010 allo 0,025 per cento;
- g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, dallo 0,002 allo 0,008 per cento;
- h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, dallo 0,005 allo 0,002 per cento.

Tali percentuali sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in caso di bilanci non approvati, sull'attivo risultante dai progetti di bilancio o dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza depositata ai sensi dell'art. 17, lett. a) e lett. a-bis) CCII dall'imprenditore tramite la Piattaforma Telematica.

L'importo calcolato è così rideterminato:

- a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra venti e cinquanta, è aumentato del 25%;
- b) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è superiore a cinquanta, è aumentato del 35%;
- c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a cinque, è ridotto del 40%;
- d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'Esperto, è aumentato del 10%;
- e) se, anche successivamente alla redazione della relazione finale e grazie all'opera dell'Esperto, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'art. 23, commi 1 e 2, lett. b)<sup>9</sup>, CCII è aumentato del 100%;
- f) se l'Esperto sottoscrive l'accordo di cui all'art. 23, comma 1, lett. c), CCII è aumentato del 10%.

I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti del compenso. All'Esperto spetta comunque un compenso pari a euro 100,00 per ciascuna ora di presenza risultante dai rapporti sintetici redatti in occasione delle consultazioni sindacali svolte nell'ambito della composizione negoziata, rapporti che devono essere sottoscritti dall'imprenditore e dall'Esperto.

In caso di CNC condotta in modo unitario da un gruppo di imprese piuttosto che da alcune di quelle appartenenti allo stesso, il compenso dell'Esperto è determinato tenendo conto della percentuale sull'attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.

Fatte salve le fattispecie di cui all'art. 25-ter, commi 6 e 7, CCII il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00. In deroga a tali misure minime e massime, il compenso è determinato nella misura di cui al comma 8 del medesimo art. 25-ter, compresa tra euro 500,00 ed euro 5.000,00, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa e della complessità della documentazione esaminata, quando l'imprenditore non compare davanti all'Esperto oppure quando l'Esperto abbia almeno avviato le trattative.

---

<sup>9</sup> Si segnala l'incoerenza del mancato richiamo del Piano attestato di risanamento di cui all'art. 56 CCII tra gli istituti menzionati a conclusione del percorso nell'art. 23, commi 1 e 2, lett. b), CCII.



Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, l'Esperto può ottenere che sia disposto in suo favore un acconto in misura non superiore a un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

All'Esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché documentate. Non sono rimborsati i costi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, dei quali l'Esperto si sia eventualmente avvalso, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

Il compenso dell'Esperto è prededucibile nelle procedure concorsuali.



## 3. L'attività propedeutica alla valutazione della concreta possibilità di risanamento

### 3.1. L'analisi della documentazione prodotta dall'impresa

#### 3.1.1.

L'Esperto ha accesso alle diverse sezioni della piattaforma di cui all'art. 13 CCII, contenenti la documentazione depositata dall'imprenditore, ai sensi dell'art. 17 CCII, al momento della presentazione dell'istanza. Le sezioni, raggruppate sotto l'intestazione "Documentazione presentazione istanza", sono suddivise in:

- "Allegati obbligatori";
- "Altri allegati";
- "Ultimi tre bilanci/Dichiarazioni dei redditi ed IVA".

La sezione della piattaforma denominata "Documentazione iter e chiusura istanza" raccoglie tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura, tra cui il provvedimento di nomina dell'Esperto e la sua accettazione.

#### 3.1.2.

L'Esperto verifica la presenza della seguente documentazione:

- autocertificazione attestante quanto previsto dall'art. 17, comma 3, lett. d), CCII;
- certificato unico dei debiti tributari. Se, come avviene nella prassi, l'impresa ha depositato una certificazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiara che almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza è stato richiesto ai competenti uffici dell'Agenzia Entrate l'emissione del certificato dei debiti tributari ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. e), CCII, l'Esperto verifica successivamente che il certificato unico sia stato rilasciato e inserito nella piattaforma;
- certificato sulla situazione debitoria complessiva dell'Agenzia della Riscossione. Nella prassi si considera sufficiente la stampa digitale dell'interrogazione effettuata direttamente dal sito dell'Agenzia;
- certificato dei debiti contributivi dell'INPS e dei premi assicurativi (INAIL). Se, come avviene nella prassi l'impresa ha depositato una certificazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiara che almeno dieci giorni prima della presentazione dell'Istanza è stato richiesto ai competenti uffici dell'INPS e dell'INAIL l'emissione del certificato unico dei debiti tributari, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. g), CCII, l'Esperto verifica che il certificato unico sia stato ricevuto dall'impresa e che la stessa abbia provveduto ad inserirlo nella piattaforma;
- estratto delle informazioni presenti nella centrale rischi non anteriore a tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.



## 3.2. Il Test pratico

### 3.2.1.

L'Esperto verifica l'esistenza di concrete possibilità di risanare l'impresa, anche sulla base dell'analisi del *test pratico per la ragionevole perseguibilità del risanamento* di cui all'art. 13, comma 2, del CCII, redatto dall'imprenditore. È opportuno che l'Esperto solleciti la predisposizione del test pratico qualora lo stesso non sia stato allegato alla domanda di accesso alla CNC. Il test pratico aiuta anche l'Esperto a comprendere se vi siano concrete prospettive di risanamento (cfr. Decreto dirigenziale, sez. I, capoverso primo).

Il test non diagnostica la crisi, ma contribuisce alla sua prognosi. Il test, infatti, non serve a individuare una situazione di crisi o insolvenza (non è un indicatore della crisi), ma consente piuttosto di misurare il grado di prevedibile difficoltà del percorso che l'imprenditore dovrà affrontare per il risanamento e in che misura, per il successo dell'operazione, siano necessarie iniziative in discontinuità rispetto al passato (Decreto dirigenziale, sezione I, capoverso secondo).

Le finalità pratiche del test ne consentono lo svolgimento anche prima della predisposizione di un Piano di risanamento, fondandosi sull'indebitamento e sull'andamento economico in essere. Il test è svolto sulla situazione corrente e tiene conto solo delle iniziative già adottate; non tiene invece conto delle strategie di intervento e delle azioni solo pianificate per il superamento delle criticità. Il suo esito, pertanto, non contempla gli effetti degli interventi previsti nel progetto di Piano di risanamento né tanto meno nel Piano. Esso consente di comprendere se sia sufficiente la ristrutturazione del debito (anche grazie alle iniziative eventualmente già realizzate per il miglioramento dei flussi al suo servizio) o se invece occorra anche una ristrutturazione aziendale volta ad un rafforzamento dei flussi, fornendo utili indicazioni sulla dimensione della prima e sull'intensità della seconda (Decreto dirigenziale, sez. I, capoverso quinto).

Una volta che l'imprenditore abbia definitivamente individuato le iniziative necessarie, l'Esperto potrà svolgere nuovamente l'esercizio del test tenendo conto degli effetti previsti nel Piano per valutarne la coerenza ai fini del risanamento (Decreto dirigenziale, sez. I, nota 1).

### 3.2.2.

Nel caso in cui l'Esperto ravvisi fin dall'inizio uno stato di insolvenza, può comunque proseguire la CNC qualora reputi che siano presenti concrete prospettive di risanamento (eventualmente anche tramite la cessione dell'azienda), per le quali sia utile l'apertura delle trattative.

L'avvio delle trattative deve considerarsi inutile se l'Esperto, confrontatosi con l'imprenditore, dopo aver analizzato il progetto di Piano, il risultato del *test*, gli esiti dei primi colloqui con i creditori, ravvisi l'assenza di prospettive di continuità aziendale, diretta o indiretta (cfr. par. 3.4.). In questo caso l'Esperto deve chiedere l'archiviazione della CNC.



### 3.3. L'analisi di coerenza

#### 3.3.1

L'Esperto verifica che l'imprenditore abbia depositato almeno un progetto di Piano di risanamento tenuto conto delle indicazioni contenute nel Decreto dirigenziale e un Piano finanziario per i successivi sei mesi.

#### 3.3.2

L'Esperto valuta la credibilità del Piano, una volta redatto nella sua completezza, la fondatezza delle strategie di intervento e delle iniziative industriali e finanziarie e la loro appropriatezza per il superamento delle cause della crisi, discutendo con l'imprenditore eventuali alternative.

Un utile parametro di confronto per valutare l'accuratezza del Piano è rappresentato dalle indicazioni contenute nei Principi di redazione dei piani di risanamento pubblicati dal CNDCEC<sup>10</sup>.

#### 3.3.3

L'Esperto, nel valutare la sussistenza di concrete prospettive di risanamento, analizza i dati prospettici del Piano e ne valuta la coerenza, con attenzione agli effetti della manovra sugli equilibri economici, finanziari e patrimoniali dell'azienda.

L'Esperto, ricorrendo ad appropriati schemi di analisi, esamina, in particolare, gli andamenti operativi previsti e i relativi flussi di cassa, le disponibilità delle fonti di finanziamento necessarie a sostenere l'operatività aziendale e gli investimenti previsti.

#### 3.3.4

È utile che, ai fini delle proprie verifiche, l'Esperto svolga sopralluoghi presso la sede della società e le sedi produttive per meglio comprendere le modalità di svolgimento dei processi aziendali.

#### 3.3.5

Al fine di considerare l'interesse dei creditori e formulare proposte coerenti l'Esperto verifica che sia stato stimato dall'imprenditore il valore di liquidazione del patrimonio. Tale valore coincide, nel caso di crisi o di insolvenza, con quello di liquidazione giudiziale e nel caso di squilibrio economico, finanziario o patrimoniale ai sensi dell'art. 12 CCII, con quello di una liquidazione *in bonis* ordinata dei beni e diritti.

#### 3.3.6.

Oltre alle informazioni previste nella *check-list*, l'Esperto può richiedere all'imprenditore, all'organo di controllo (cfr. par. 3.5.) e al revisore legale ogni informazione, appresa nell'esercizio delle rispettive funzioni, che valuti utile e necessaria al fine di analizzare la coerenza del progetto di Piano di risanamento. L'Esperto ricorda all'imprenditore il dovere di rappresentare la propria situazione in modo

---

<sup>10</sup> CNDCEC, in collaborazione con AIDEA, ANDAF, APRI, FNC, OCRI, AIAF, *Principi per la redazione dei piani di risanamento*, 2022, par. 4-9.



completo e trasparente, gestendo il patrimonio e l'impresa stessa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

#### 3.3.7.

Qualora l'Esperto ravvisi una complessiva incongruenza tra la situazione contabile di partenza e il Piano, la segnala all'imprenditore affinché i necessari interventi correttivi siano effettuati in tempi brevi.

### 3.4. L'analisi delle linee di intervento

#### 3.4.1.

L'Esperto esamina l'articolazione delle strategie e delle iniziative industriali e finanziarie individuate dall'imprenditore, sia nel progetto di Piano di risanamento, sia nel Piano di risanamento quando già predisposto.

Se considera concrete le prospettive di risanamento (anche per via indiretta con la cessione dell'azienda o di suoi rami) l'Esperto concorda con l'imprenditore le parti con cui avviare le trattative. L'individuazione delle proposte rivolte alle singole parti interessate non rientra nell'attività dell'Esperto spettando esclusivamente all'imprenditore (cfr. par. 4.3.).

#### 3.4.2.

Ove non ravvisi concrete prospettive di risanamento, l'Esperto è tenuto a darne comunicazione all'imprenditore e al segretario generale della Camera di Commercio competente, affinché venga disposta l'archiviazione dell'istanza. La definitiva valutazione circa l'assenza di concrete prospettive di risanamento compete all'Esperto che motiva in modo chiaro il proprio convincimento nella relazione finale.

#### 3.4.3.

L'archiviazione dell'istanza è disposta entro i successivi cinque giorni, senza che sussista alcun obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria da parte dell'Esperto.

### 3.5. Lo scambio informativo con l'organo di controllo societario e il revisore legale

#### 3.5.1.

Con il termine organo di controllo societario ci si riferisce al collegio sindacale di s.p.a. e al sindaco unico di s.r.l., o ad altro organo che, nella s.p.a. esercita funzioni equivalenti a quelle del collegio sindacale<sup>11</sup>. Durante la composizione negoziata, l'Esperto non si sostituisce all'organo di controllo ed è opportuno che avvii con quest'ultimo un appropriato e continuativo scambio di informazioni e dati.

---

<sup>11</sup> Nel sistema di governance con consiglio di sorveglianza, l'organo di controllo coincide con il consiglio di sorveglianza; nel sistema di governance con comitato per il controllo sulla gestione, l'organo di controllo coincide con il comitato per il controllo sulla gestione.



Durante la composizione negoziata, infatti, l'organo di controllo, continua a svolgere le proprie funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni, restando al crocevia dei flussi informativi societari tra organi e funzioni aziendali preposti al sistema di controllo interno.

A seguito della accettazione della nomina da parte dell'Esperto, il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione, ove richiesto dall'Esperto, mettono a disposizione le informazioni e i dati in loro possesso, e acquisiti nello svolgimento delle rispettive funzioni, che possano dimostrarsi di utilità per l'attività dell'Esperto. Tale scambio è finalizzato alla verifica della perseguibilità del risanamento della società e all'analisi di coerenza del Piano di risanamento predisposto dalla società<sup>12</sup>.

Il collegio sindacale può chiedere, all'organo amministrativo e all'Esperto, di poter partecipare agli incontri tra Esperto e organo amministrativo al fine di acquisire informazioni circa l'evoluzione del percorso di risanamento della società.

Il collegio sindacale ha accesso a tutti i dati ed i documenti presenti nella Piattaforma telematica.

### **3.6. La convocazione dell'imprenditore e il primo incontro**

#### **3.6.1.**

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, CCII l'Esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento.

Nel corso del primo incontro, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo societario e dal revisore legale, ove in carica, l'Esperto ha il compito di evidenziare esplicitamente all'imprenditore che, ogniqualvolta quest'ultimo intenda realizzare atti che eccedono l'ordinaria amministrazione<sup>13</sup>, deve, con preavviso adeguato, informarlo preventivamente per iscritto. La comunicazione all'Esperto deve essere resa, con le medesime modalità, ogniqualvolta i pagamenti che

---

<sup>12</sup> Si vedano sez. 4.2. del Decreto dirigenziale e CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, dicembre 2024, Norma 11.5.

<sup>13</sup> Gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione possono riguardare, in via esemplificativa:

- le operazioni sul capitale sociale e sull'azienda;
- la concessione di garanzie;
- i pagamenti anticipati delle forniture;
- la cessione pro-soluto di crediti;
- l'erogazione di finanziamenti a favore di terzi e di parti correlate;
- la rinuncia alle liti, le transazioni e gli accordi a saldo e stralcio di valore non trascurabile;
- le ricognizioni di diritti di terzi;
- il consenso alla cancellazione di ipoteche e la restituzione di pegni;
- l'effettuazione di significativi investimenti;
- i rimborsi di finanziamenti ai soci o a parti correlate;
- la creazione di patrimoni destinati e forme di segregazione del patrimonio in generale;
- gli atti dispositivi di significativa importanza.

l'imprenditore intende eseguire possano non risultare coerenti con l'andamento delle trattative e le prospettive di risanamento.

A tal fine è opportuno che l'Esperto indichi i tempi in cui ritiene debba pervenire l'informativa da parte dell'imprenditore.

L'incontro è utile allo scopo di acquisire le informazioni di base e le indicazioni in ordine alla situazione in cui versa l'impresa (se di crisi o insolvenza), nonché di intervistare i responsabili delle principali funzioni aziendali e i consulenti che assistono nel percorso di risanamento, acquisendo informazioni quantomeno sui profili essenziali del Piano da redigersi (per esempio, se trattasi di continuità diretta o indiretta, o se si sia già individuato lo strumento cui adire tra quelli previsti dall'art. 23 CCII).

### **3.7. L'individuazione delle parti con cui intrattenere trattative**

#### **3.7.1.**

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, CCII, qualora ritenga concrete le prospettive di risanamento, l'Esperto provvede, insieme all'imprenditore, a individuare le parti interessate al processo di risanamento da coinvolgere negli incontri e a prospettare le possibili strategie di intervento negoziale. A tal fine, programma una serie di incontri successivi, a cadenza ravvicinata e comunque proporzionata alle esigenze del caso concreto.

L'Esperto deve essere informato dall'imprenditore e dai suoi *advisor* delle trattative dagli stessi condotte in autonomia (cfr. par. 4.2.).

#### **3.7.2.**

Prima dell'individuazione delle parti da incontrare, l'Esperto verifica se l'imprenditore abbia già richiesto, o intenda richiedere, l'applicazione delle misure protettive del patrimonio. Tale informazione è rilevante anche ai fini delle trattative in quanto, in caso di richiesta, l'istanza è pubblicata nel registro delle imprese, pubblicizzando, quindi, l'accesso alla CNC.

#### **3.7.3.**

A seguito dell'esame del passivo dell'impresa e del progetto di Piano che l'imprenditore intende sottoporre ai propri creditori, l'Esperto concorda con l'imprenditore l'elenco dei soggetti da coinvolgere nelle trattative e le relative tempistiche, tenute presenti le esigenze di riservatezza, suggerendo, qualora lo ritenga utile ai fini del buon esito del percorso negoziale, di suddividerli in gruppi o *cluster* omogenei, valutando parimenti l'opportunità di interloquire singolarmente con alcuni creditori. È utile che l'elenco delle parti da coinvolgere, definito dall'imprenditore, sia comunicato all'Esperto in forma scritta o sia verbalizzato, onde evitare rischi di incomprensione.



#### 3.7.4.

In ogni caso, la scelta finale dei soggetti con cui negoziare spetta all'imprenditore anche in ipotesi di disaccordo con l'Esperto.



## 4. Le trattative

### 4.1. Gli incontri con le parti

#### 4.1.1.

L'art. 4, comma 1, CCII introduce nell'ordinamento la regola generale per cui, nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, l'imprenditore, i creditori e ogni altro soggetto interessato debbano comportarsi secondo buona fede, correttezza e adeguata riservatezza.

In generale, tutte le parti devono:

- evitare comportamenti prevaricatori, ingannevoli o che perseguano scopi esclusivamente individualistici a danno della collettività dei creditori;
- basare le decisioni su una valutazione oggettiva delle circostanze economiche, valutando non solo gli interessi immediati di ciascuna parte, ma anche la situazione complessiva perlomeno di medio termine;
- tenere presente che obiettivo proprio della CNC è preservare, nella misura possibile la continuità aziendale e i posti di lavoro.

#### 4.1.2.

Nel valutare la buona fede e la correttezza delle parti, l'Esperto tiene in debita considerazione che:

a) l'imprenditore deve:

- fornire informazioni complete e veritiere sulla propria situazione economica e patrimoniale;
- essere disposto a discutere in modo collaborativo con i creditori e con l'Esperto stesso in merito alle possibili soluzioni per il superamento della crisi;
- dare seguito tempestivamente alle richieste di delucidazione e approfondimento sul Piano avanzate dall'Esperto o dai creditori fornendo risposte chiare, complete, esaustive e documentate;
- evitare di procrastinare o rallentare in modo ingiustificato le trattative ovvero il processo di risoluzione della crisi, poiché ciò potrebbe pregiudicare l'efficacia delle soluzioni adottate e danneggiare i creditori;
- astenersi dal compiere atti ingiustamente pregiudizievoli degli interessi dei creditori e gestire il patrimonio e l'impresa nell'interesse anche di questi ultimi;

b) i creditori e ogni altro soggetto interessato devono:

- prendere in considerazione in buona fede le proposte dell'imprenditore, condividendo soluzioni che possano favorire la continuazione dell'attività economica;



- favorire l'individuazione di soluzioni sostenibili per il superamento della crisi senza ostacolare ingiustificatamente il procedimento;
  - trattare l'imprenditore in modo corretto, evitando di sfruttare la propria eventuale posizione di forza per trarre ingiusti vantaggi;
  - rispettare finché possibile i contratti in essere con l'imprenditore, pur legittimamente tutelando i propri interessi;
  - mantenere l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative dello stesso e in generale sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative;
- c) le banche, gli intermediari finanziari e i loro mandatari e cessionari devono:
- astenersi dal sospendere o revocare le linee di credito concesse all'imprenditore, ovvero dal classificare diversamente il credito per effetto del solo accesso alla composizione negoziata;
  - valutare le proposte dell'imprenditore in modo obiettivo, apprezzando che il Piano permetta all'imprenditore di continuare a operare e di recuperare la propria solvibilità;
  - negoziare in modo costruttivo, partecipando attivamente e in modo informato ai tavoli di discussione con l'imprenditore e gli altri creditori;
  - anche quando rivestono un ruolo predominante, considerare equamente gli interessi degli altri creditori, collaborando a una soluzione complessiva che tenga conto della possibilità di una distribuzione equa delle risorse e dei sacrifici;
  - classificare il credito nel corso della composizione negoziata avendo a riferimento, da un lato il Piano presentato ai creditori e, dall'altro lato, la disciplina di vigilanza prudenziale;
  - comunicare agli organi di amministrazione e di controllo della società l'eventuale sospensione o revoca delle linee di fido in ottemperanza alla disciplina di vigilanza prudenziale, dandone specifica motivazione;
  - informare l'Esperto nei casi in cui l'intermediario finanziario stia avviando un'operazione di cessione del credito al fine di evitare che il subentro del cessionario possa rappresentare elemento di criticità tale da pregiudicare la prosecuzione del percorso.

#### 4.1.3.

L'art. 4, comma 4, CCII prevede per i creditori e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza il dovere di collaborare lealmente con l'imprenditore, con l'Esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Rientrano nell'obbligo di riservatezza: a) il divieto di divulgazione a terzi di informazioni ottenute durante le trattative di composizione negoziata; b) la confidenzialità delle trattative durante la negoziazione di un Piano di ristrutturazione, così da mantenere riservate tutte le informazioni scambiate tra l'imprenditore, i creditori, l'Esperto o gli altri soggetti coinvolti (per



L'obbligo di riservatezza è un principio base per garantire correttezza, trasparenza e lealtà nel processo di composizione della crisi, specialmente ove l'imprenditore non abbia richiesto misure protettive o cautelari. Eventuali eccezioni devono sempre essere giustificate da motivi legali o da necessità di protezione di diritti. In tal caso la condivisione delle informazioni deve avvenire in modo mirato e proporzionato.

#### 4.1.4.

L'art. 16, comma 5, CCII prevede per banche e intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti la partecipazione alle trattative in modo attivo e informato. A carico di tali parti si delinea, quindi, un obbligo di "buona fede rafforzata" che si sostanzia nel coinvolgere nel negoziato esponenti informati sulla situazione dell'imprenditore e in grado di assumere decisioni rapide e nel dovere di informare l'imprenditore e l'Esperto sullo stato del credito e dei relativi sviluppi.

Appare opportuno che l'Esperto rammenti agli operatori finanziari la necessità di attenersi alle regole di condotta in tema di sospensione e revoca delle linee di credito.

La nomina di un legale comune dei creditori bancari, con costi a carico dell'imprenditore e coerenti con l'entità dell'attività, è possibile solo ove fondatamente concorra a semplificare la conduzione delle trattative, velocizzandone lo svolgimento.

#### 4.1.5.

L'art. 12, comma 2, CCII prevede che l'Esperto agevoli le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni da cui origina l'istanza dell'imprenditore.

L'attività dell'Esperto si concretizza in una serie di azioni che vanno dalla mediazione imparziale alla prospettazione delle possibili strategie di intervento per superare la crisi. L'Esperto deve facilitare la comunicazione, analizzare la situazione in modo approfondito, suggerire soluzioni concrete, favorire il dialogo tra le parti e facilitare il raggiungimento di accordi che possano portare a una ristrutturazione efficace del debito o a una soluzione alternativa. Il suo è un ruolo di impulso e proattivo, centrale nel garantire che le trattative non si interrompano e procedano in modo effettivo, equo e collaborativo, mettendo tutti i soggetti coinvolti nelle migliori condizioni per esprimersi e concorrere al raggiungimento di una soluzione.

#### 4.1.6.

L'art. 4, comma 3, CCII stabilisce che, ove non siano previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva diverse procedure di informazione e consultazione, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti debba informare, mediante comunicazione scritta, trasmessa anche tramite PEC, i soggetti sindacali individuati dall'art. 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, circa le

---

esempio, la proposta di ristrutturazione del debito, le condizioni di pagamento, ecc.) fino al raggiungimento dell'accordo definitivo; c) la riservatezza sulle informazioni sensibili per evitare che possano essere sfruttate a danno dell'imprenditore o dei creditori.

rilevanti determinazioni assunte nel corso delle trattative della CNC e nella predisposizione del Piano, quando tali determinazioni incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori.

La legge richiede che l'informazione alle rappresentanze sindacali sia fornita nel momento in cui vengono assunte determinazioni rilevanti, ossia quando il datore di lavoro adotta decisioni idonee a incidere in modo significativo sui rapporti di lavoro, sull'organizzazione aziendale o sulle modalità di svolgimento delle mansioni. Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di avviare confronti preliminari con le rappresentanze sindacali. Un dialogo anticipato può agevolare, infatti, le trattative e la gestione della crisi, favorendo un clima cooperativo, riducendo il rischio di conflitti e contribuendo a una più efficace definizione delle misure da adottare<sup>15</sup>.

In occasione della consultazione svolta nell'ambito della CNC, deve essere redatto, ai soli fini della determinazione del compenso dell'Esperto di cui all'art. 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'Esperto.

#### 4.1.7.

L'Esperto, al fine di preparare al meglio gli incontri, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie (art. 12, comma 2, CCII).

#### 4.1.8.

Nello svolgimento degli incontri, l'Esperto opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente rispetto a tutte le parti (art. 16, comma 2, CCII; cfr. par. 2.2.).

#### 4.1.9.

La documentazione degli incontri è una prassi fondamentale per documentare i passaggi delle trattative. Essa consente di conservare evidenza delle decisioni assunte, delle posizioni manifestate e delle principali interlocuzioni intervenute, risultando utile sia per monitorare l'andamento delle trattative, sia per eventuali valutazioni future, anche sotto il profilo del rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

L'Esperto redige un verbale degli incontri sintetizzando quanto discusso e deciso. Il verbale può, ove utile o richiesto dalle parti, riportare informazioni di dettaglio circa le posizioni espresse dalle parti, gli impegni presi, i punti di dissenso e di accordo.

---

<sup>15</sup> Il contatto anticipato potrebbe, per esempio, consistere in una comunicazione preliminare riguardo a potenziali cambiamenti nell'organizzazione del lavoro o nelle modalità di prestazione dei servizi, che il datore di lavoro sta considerando nell'ambito delle trattative per la composizione della crisi. Questi può anche includere la presentazione di una bozza di Piano o di proposta che potrebbe avere riflessi sul personale, offrendo così ai sindacati il tempo necessario per riflettere e prepararsi a una discussione più dettagliata. I soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa.



L'Esperto può essere coadiuvato da un segretario da lui stesso individuato e a suo carico. Il verbale è sottoscritto dall'Esperto e, se individuato, dal segretario. L'Esperto invia il verbale alle parti, per la formulazione di eventuali osservazioni entro un breve termine; si può prevedere la videoregistrazione solo con il consenso delle parti.

#### **4.2. Lo scambio informativo inerente alle trattative che l'imprenditore conduce senza la presenza dell'Esperto**

L'Esperto ricorda all'imprenditore gli obblighi posti a suo carico dall'art. 17, comma 5, CCII, tra cui quello di informarlo sulle trattative che conduce senza la sua presenza, definendo la frequenza delle informative da ricevere e, ove opportuno, un calendario degli incontri periodici con l'imprenditore.

#### **4.3. La formulazione delle proposte alle parti interessate**

##### **4.3.1.**

L'Esperto valuta preliminarmente le proposte dell'imprenditore e ricorda l'esigenza che le medesime siano strutturate al fine del perseguimento dell'equilibrio tra i sacrifici richiesti a ciascuna delle parti in modo quanto più possibile proporzionato al loro grado di esposizione al rischio e alle utilità loro derivanti dalla continuità dell'impresa.

##### **4.3.2.**

Le proposte formulate dall'imprenditore alle parti interessate originano, principalmente, dalla quantificazione del debito e dei flussi economico-finanziari risultanti dal Piano di risanamento, elaborato nella prospettiva di una delle soluzioni previste nell'art. 23 CCII. L'Esperto favorisce la definizione di proposte concrete. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai fornitori possono essere proposte soluzioni di varia natura, anche congiuntamente, quali:

- la rateazione del debito scaduto,
- lo stralcio parziale del credito, eventualmente accompagnato da meccanismi di ristoro subordinati al raggiungimento di prefissati obiettivi di redditività;
- la conversione, totale o parziale, del debito in capitale sociale o in strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346 c.c.;
- la rinegoziazione dei contratti in essere, al fine di ottenere condizioni più favorevoli e funzionali a una gestione economicamente sostenibile dell'impresa.

Ai creditori finanziari possono essere avanzate proposte analoghe. In particolare, è possibile prospettare alle banche e agli intermediari finanziari la ridefinizione del Piano di rimborso, così da allineare il fabbisogno finanziario alla capacità di generazione di cassa prevista dal Piano. Tale ridefinizione può attuarsi mediante diverse soluzioni quali:

- l'allungamento dei periodi di ammortamento;



- la revisione delle modalità di rimborso tramite la rimodulazione del Piano di ammortamento in un Piano a rate progressivamente crescenti e, se necessario, l'introduzione di una maxi-rata finale, ovvero la previsione di un'unica rata a fine Piano.

Per i contratti di leasing è prospettabile il riscadenzamento, eventualmente accompagnato da un periodo di moratoria coerente con i flussi di cassa previsti nel Piano. Previo ottenimento dell'autorizzazione del Tribunale, l'imprenditore può inoltre richiedere la concessione di finanziamenti prededucibili, sia nel corso della composizione negoziata sia all'esito delle trattative.

Alle Agenzie fiscali l'imprenditore può sottoporre una proposta di accordo transattivo ovvero altra forma di transazione fiscale nell'ambito di uno degli strumenti previsti dall'art. 23, comma 2, CCII. All'INPS può essere richiesto il pagamento dilazionato del debito contributivo e delle relative sanzioni.

All'Agenzia delle Entrate - Riscossione (Agente della riscossione), subordinatamente alla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto concluso ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), CCII, ovvero dell'accordo concluso ai sensi della lett. c) del medesimo comma, l'imprenditore può formulare una richiesta di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo secondo quanto previsto dall'art. 13 d.lgs. n. 110/2024 che verrà concessa previa valutazione da parte dell'Agenzia dei requisiti per accedervi.

Ai dipendenti l'imprenditore può proporre modifiche delle condizioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dai contratti collettivi nonché dalla disciplina giuslavoristica applicabile.

Per favorire il buon esito delle trattative, soprattutto quanto più è rilevante il sacrificio richiesto al ceto creditorio, il Piano può prevedere che i soci, o nuovi investitori, eventualmente subordinatamente alla conclusione degli accordi, mettano a disposizione risorse attraverso finanziamenti prededucibili, sottoscrivano prestiti obbligazionari subordinati, previo ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 22, comma 1, CCII, o apportino nuovi conferimenti di capitale.

#### 4.3.3.

Per assicurare la continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori può essere prospettata la cessione dell'azienda o di rami di essa.

Ove sia richiesto di derogare la previsione dell'art. 2560, comma 2 c.c., è necessaria l'autorizzazione del Tribunale e attenersi alle prescrizioni del Decreto dirigenziale (cfr. Decreto dirigenziale, sez. III, par. 12.).

## **4.4. Il ruolo dell'Esperto negli accordi transattivi con gli istituti di credito e il Fondo di garanzia**

### 4.4.1.

È opportuno che l'Esperto chieda agli istituti di credito di essere informato se:

- a seguito della comunicazione dell'accesso alla CNC o del successivo coinvolgimento degli istituti nelle trattative, si sia proceduto a una diversa classificazione del credito;



- il credito sia stato riclassificato come “deteriorato”, circostanza che potrebbe incidere in modo significativo sulla possibilità di concessione di nuova finanza.

#### 4.4.2.

L'Esperto chiede se, alla notizia dell'accesso alla CNC o a seguito del successivo coinvolgimento nelle trattative, le banche abbiano sospeso o revocato le linee di credito in contrasto con quanto previsto dall'art. 16, comma 5, secondo periodo, CCII, fatta salva l'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale laddove siano state puntualmente indicate le relative cause. L'Esperto chiede, inoltre, se le banche abbiano comunicato agli organi di amministrazione e controllo della società la sospensione o revoca, specificando le ragioni della decisione assunta.

#### 4.4.3.

L'Esperto, al fine della conduzione delle trattative e della verifica in ordine al perdurare di concrete prospettive di risanamento, chiede di essere informato circa le motivazioni a supporto dell'eventuale sospensione dei contratti in essere, qualora tale sospensione sia stata adottata in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale nel periodo compreso tra la pubblicazione delle misure protettive e l'udienza ai sensi dell'art. 18, comma 5, CCII.

#### 4.4.4.

L'Esperto chiede di essere informato se, a seguito della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, nonché i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate, abbiano rimosso la sospensione delle linee di credito disposta al momento dell'accesso alla composizione negoziata, salvo che sia dimostrato che il mantenimento della sospensione derivi dall'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

Qualora l'imprenditore sollevi eccezioni in merito alla quantificazione, alla natura o alla validità del credito concesso dagli istituti, è opportuno che l'Esperto ne tenga conto ai fini della corretta impostazione delle trattative.

#### 4.4.5.

Qualora sia attesa l'escussione di garanzie statali o di fidejussioni, specifiche o generiche, relative ai debiti verso gli istituti di credito, l'Esperto verifica che il Piano contempli il coerente trattamento della sostituzione e dell'eventuale privilegio conseguente. In particolare, l'Esperto chiede di essere tempestivamente informato dell'escussione di garanzie del Mediocredito Centrale o SACE da parte dei creditori finanziari garantiti, anche al fine di coinvolgere tempestivamente gli enti garanti nelle trattative.



## 5. I pareri resi dall'Esperto

L'Esperto è tenuto a esprimere un parere solo nei casi previsti dalla normativa.

Il parere dell'Esperto:

- è reso sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività svolta nel contesto della composizione negoziata;
- non è mai un'attestazione di fattibilità, revisione contabile, perizia di stima o attestazione di veridicità delle informazioni finanziarie e non finanziarie in generale.

### 5.1. Il parere in caso di adozione di misure protettive e cautelari

#### 5.1.1.

In caso di richiesta di misure protettive o cautelari<sup>16</sup>, l'Esperto esprime il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e illustra l'attività che intende svolgere ai sensi dell'art. 12, comma 2, CCII. A tal fine l'Esperto verifica che sia stato stimato dall'imprenditore il valore di liquidazione del patrimonio (cfr. par. 3.3.5.).

Il parere è reso in udienza ai sensi dell'art. 19, comma 4, CCII o, se richiesto dal giudice, preventivamente per iscritto nei termini indicati.

#### 5.1.2.

L'Esperto si esprime sulla coerenza e funzionalità delle misure protettive rispetto al buon esito della composizione negoziata, evidenziando in che modo esse si correlano al Piano presentato dall'imprenditore e illustrando le ragioni di necessità o utilità che ne giustificano l'adozione.

#### 5.1.3.

Ai fini dell'espressione di tale parere, l'Esperto valuta le disponibilità finanziarie e la capacità dell'impresa di sostenere il fabbisogno connesso alla prosecuzione dell'attività. Nella stessa prospettiva analizza le possibili conseguenze delle misure protettive sulla continuità aziendale, considerando in particolare il rischio che gli istituti di credito procedano alla revoca degli affidamenti, o che i fornitori strategici subordinino l'evasione di nuove forniture al pagamento anticipato all'ordine o alla consegna.

#### 5.1.4.

Dal momento che il Tribunale può, sentito l'Esperto, limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori,

---

<sup>16</sup> L'art. 2, comma 1, lett. p) e lett. q), CCII definisce le misure protettive come quelle volte a impedire iniziative esecutive e cautelari individuali e le misure cautelari come quelle adottate dal Tribunale a tutela del patrimonio dell'impresa in crisi o della procedura.



l'Esperto, qualora lo ritenga opportuno, segnala nel parere al Tribunale le circostanze che giustificano una limitazione soggettiva dell'ambito di applicazione delle misure protettive, suggerendo eventualmente di restringerne la portata ai soli rapporti di credito per i quali appaiano necessarie o funzionali al buon esito delle trattative.

#### 5.1.5.

In caso di richiesta di misure cautelari, è opportuno che l'Esperto si esprima in merito alla funzionalità di tali misure rispetto al percorso di risanamento e al possibile accordo coi creditori.

In caso di richiesta di proroga delle misure cautelari o protettive, l'Esperto formula un proprio parere nel quale valuta l'avanzamento del percorso di CNC nella prospettiva del raggiungimento di un accordo coi creditori.

## 5.2. Il parere in caso di trasferimento dell'azienda

### 5.2.1.

Il trasferimento dell'azienda o di rami di essa costituisce un'operazione straordinaria soggetta a preventiva informazione e alla mancata espressione di dissenso da parte dell'Esperto ai sensi dell'art. 21 CCII. Qualora sia richiesta la disapplicazione degli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma, del codice civile, il trasferimento deve essere autorizzato dal Tribunale. Quest'ultimo, valutate le istanze delle parti interessate, provvede a tutelare gli interessi coinvolti e verifica il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

Per l'espressione del proprio parere, l'Esperto valuta alla luce del Piano la funzionalità del trasferimento dell'azienda (o di suoi rami) rispetto agli obiettivi di riequilibrio e al possibile raggiungimento di accordi con i creditori.

A tal fine, tiene conto delle modalità di svolgimento del processo di cessione, dell'eventuale esistenza di manifestazioni di interesse qualificate, del rispetto del principio di competitività, nonché del prevedibile impatto dell'operazione sulla soddisfazione dei creditori e sulla tutela dei livelli occupazionali.

### 5.2.2.

Qualora l'imprenditore richieda al Tribunale l'autorizzazione al trasferimento dell'azienda (o di suoi rami) con disapplicazione degli effetti di cui all'art. 2560, comma 2, c.c., l'Esperto, ove interpellato, formula il proprio parere considerando le prescrizioni di cui al Decreto dirigenziale, sez. III, par. 12.

### 5.2.3.

All'Esperto non è richiesto di esprimere un parere vincolante sulla congruità del valore realizzabile mediante il trasferimento dell'azienda o di suoi rami. Ove richiesto dalle parti, o qualora l'Esperto lo



ritenga opportuno, egli può tuttavia fornire una valutazione circa la necessità o funzionalità dell'operazione rispetto agli obiettivi di risanamento.

#### 5.2.4.

Qualora la cessione sia prevista dal Piano e l'investitore non sia stato ancora individuato, l'Esperto ricorda all'imprenditore l'opportunità di far ricorso al principio di competitività per la sua selezione (cfr. Decreto dirigenziale, sez. III, par. 12.1., 12.2. e 12.3.). In tale prospettiva, l'Esperto sollecita l'attivazione di un percorso finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse e alla comparazione tra le proposte, al fine di individuare quella più vantaggiosa e coerente con gli obiettivi di risanamento e di continuità aziendale.

Se richiesto, l'Esperto, curando di mantenere la propria terzietà e indipendenza, può fornire supporto all'imprenditore, confrontandosi con lui e i suoi *advisor* per la predisposizione del *set* informativo o la strutturazione dell'operazione, al solo fine di favorire la chiarezza e la completezza delle informazioni utili alle trattative.

#### 5.2.5.

L'Esperto, nel formulare il proprio parere, valuta con attenzione:

- (i) la congruità del prezzo offerto, anche alla luce del valore economico dell'azienda o del ramo oggetto di cessione e delle condizioni di mercato;
- (ii) l'effettiva e documentabile attivazione di una ricerca di offerte alternative, idonea a dimostrare il rispetto dei principi di trasparenza, competitività e tutela dei creditori.

### **5.3. Il parere sulla richiesta di autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti prededucibili**

#### 5.3.1.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a), b) e c), CCII, l'imprenditore può richiedere al Tribunale l'autorizzazione a porre in essere atti funzionali alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori. In particolare, il Tribunale, verificata la coerenza dell'operazione con gli obiettivi del percorso di risanamento, può autorizzare l'imprenditore a:

- contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, assistiti da prededuzione, anche mediante il rilascio di garanzie;
- concludere accordi con banche o intermediari finanziari per la riattivazione di linee di credito sospese o revocate;
- ottenere finanziamenti da parte dei soci o di altre società del gruppo, anch'essi prededucibili se espressamente autorizzati dal Tribunale.



### 5.3.2.

Nel caso in cui il Tribunale lo richieda, l'Esperto esprime un parere sulla verifica di coerenza dell'operazione con le finalità della normativa, valutando, in particolare, se il finanziamento, la garanzia o l'accordo con l'intermediario siano funzionali alla continuità aziendale e idonei ad assicurare un miglior soddisfacimento dei creditori.

### 5.3.3.

L'Esperto, nell'esprimere il proprio parere, valuta se il finanziamento sia necessario, o quantomeno di utilità rilevante, per il mantenimento della continuità aziendale e per la migliore soddisfazione dei creditori. Allo scopo può considerare, tra gli altri, i seguenti profili:

- lo stato di avanzamento del programma di risanamento, desumibile, per esempio, dalla presenza di elementi di discontinuità quali la dismissione di beni o rami d'azienda, l'esistenza di offerte vincolanti e/o di manifestazioni di interesse all'acquisto, l'apporto di finanza esterna o di capitale come previsto nel Piano, nonché l'andamento della gestione corrente;
- la coerenza del finanziamento richiesto rispetto al Piano e alla attività dell'impresa, sia sotto il profilo quantitativo, sia in relazione alle modalità tecniche previste per la sua erogazione;
- la necessità del finanziamento per garantire l'adempimento di obblighi fiscali e contributivi e, in particolare, per mantenere la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), condizione necessaria per evitare la sospensione di titoli abilitativi o l'esclusione da procedure di appalto o gara (cfr. Decreto dirigenziale, sez. III par. 10.1.);
- la funzionalità del finanziamento alla copertura del fabbisogno di capitale circolante, quale presupposto per la continuità aziendale nel breve periodo.

### 5.3.4.

Nell'esprimere il proprio parere in merito alla verifica della funzionalità del finanziamento al miglior soddisfacimento dei creditori, l'Esperto considera le distinte ipotesi:

- Piano che presenta un margine operativo lordo (MOL) positivo nel corso della CNC. In tale ipotesi, è opportuno che l'Esperto effettui un confronto tra gli scenari alternativi, con e senza nuova finanza esterna, al fine di valutare l'impatto del finanziamento sulla dinamica della tesoreria e individuare eventuali tensioni di liquidità che potrebbero compromettere la continuità aziendale;
- Piano con margine operativo lordo (MOL) negativo nel corso della CNC. In tal caso, l'Esperto verifica che l'assorbimento di risorse connesso al finanziamento sia adeguatamente controbilanciato dai benefici derivanti dal mantenimento della continuità aziendale, altrimenti preclusi in assenza del finanziamento richiesto. Tali benefici possono includere, ad esempio, la salvaguardia dell'avviamento, la conservazione del valore aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, in coerenza con il principio della migliore soddisfazione dei creditori e in ottica di eventuale futura cessione dell'azienda.



#### 5.3.5.

In funzione del miglior soddisfacimento dei creditori, l'Esperto valuta lo scenario alternativo all'ottenimento del finanziamento, rappresentato dalla compromissione della continuità aziendale e dalla conseguente prospettiva dell'apertura della liquidazione giudiziale, con interruzione dell'attività e liquidazione atomistica del patrimonio aziendale, qualora non sia ipotizzabile l'esercizio provvisorio in tale sede.

Nel caso in cui l'impresa o il gruppo soggetto a composizione negoziata possa accedere a una procedura diversa dalla liquidazione giudiziale (per esempio amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, o liquidazione coatta amministrativa), la valutazione dello scenario alternativo comprende l'ipotesi dell'apertura della predetta procedura.

#### 5.3.6.

Nell'ipotesi in cui il finanziamento richiesto sia erogato in esecuzione di una delle soluzioni previste nell'art. 23, commi 1 e 2, CCII, l'Esperto, oltre alle valutazioni già richiamate, può considerare le utilità e i benefici che la soluzione prospettata dall'imprenditore è in grado di generare per i creditori, in raffronto con gli esiti che si determinerebbero in assenza del finanziamento stesso (cfr., Decreto dirigenziale, sez. III, par. 10.2.).

### **5.4. L'attività dell'Esperto nei casi di contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita nei casi di eccessiva onerosità**

#### 5.4.1.

L'Esperto può invitare le parti a collaborare al fine di rideterminare alcuni termini contrattuali qualora, nel corso delle trattative, la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa o si sia alterato l'equilibrio del rapporto per circostanze sopravvenute.

#### 5.4.2.

Qualora emerga l'esigenza di rideterminare il contenuto dei contratti di cui al par. 5.4.1., l'Esperto, tenuto conto delle posizioni soggettive dei contraenti, opera esplicitando la propria attività quale mero facilitatore della composizione dei reciproci interessi.



## 5.5. La stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'intero patrimonio

### 5.5.1.

L'Esperto, ove lo ritenga opportuno<sup>17</sup> al fine delle trattative e per formare il suo giudizio di convenienza del percorso di risanamento, può chiedere all'imprenditore di eseguire una stima del valore di liquidazione dell'intero patrimonio, o di sue porzioni, nell'alternativo scenario della liquidazione giudiziale, per consentire alle parti una valutazione informata delle alternative praticabili e del vantaggio che la composizione negoziata è in grado di generare anche per i creditori. Tale stima può risultare utile sin dai primi momenti della composizione negoziata perché l'Esperto esprima un giudizio più completo anche nell'ambito dei pareri a lui richiesti e per comprendere se il percorso ipotizzato non sia pregiudizievole per i creditori, qualora l'impresa sia insolvente.

L'Esperto, infatti, pone particolare attenzione all'eventualità che la prosecuzione delle trattative possa generare perdite di valore. La prosecuzione dell'attività è coerente con il percorso di risanamento a condizione che la continuità aziendale non eroda il patrimonio al di sotto del valore di liquidazione.

### 5.5.2.

La stima del valore di liquidazione deve essere eseguita da un soggetto qualificato, la cui scelta e nomina compete all'imprenditore sulla base di competenze ed esperienze professionali documentate (l'Esperto può suggerire profili ed esperienze utili a svolgere il ruolo di stimatore).

### 5.5.3.

In merito alla stima del valore di liquidazione, è opportuno che l'Esperto:

- (i) verifichi i criteri applicati dallo stimatore e si confronti con lui e con l'imprenditore per chiedere integrazioni o modifiche di eventuali criteri ritenuti non coerenti al caso specifico;
- (ii) chieda di attenersi, ove possibile, ai principi emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la stima del valore di liquidazione e le valutazioni di aziende in crisi<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Il Decreto dirigenziale, sez. III - Protocollo di conduzione della composizione negoziata, par. 5.2., prevede che l'Esperto e l'imprenditore, individuino le parti con cui sia opportuno intraprendere trattative, suggerendo altresì (par. 5.2.2.) di tener conto che, di norma "l'interesse della singola parte dipende altresì dalla misura di soddisfacimento dei diritti di credito realizzabile in caso di liquidazione dei beni (anche attraverso il concordato preventivo semplificato) o nelle alternative concretamente praticabili (per esempio, liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria), tenuto anche conto delle eventuali garanzie collaterali rilasciate". A tal fine, il successivo par. 13., Stima della liquidazione dell'intero patrimonio, precisa che in "ove risulti utile per le trattative, è opportuno che l'esperto si formi un proprio convincimento del valore delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'intero patrimonio o di parti di esso.... Ove siano richieste competenze diverse dalle proprie, l'esperto può proporre alle parti la nomina congiunta di un soggetto di fiducia di tutte, che proceda alle valutazioni necessarie, con costi ripartiti tra di esse". La finalità della stima è quella di consentire "alle parti con le quali sono in essere le trattative di valutare le utilità che deriverebbero dalla liquidazione, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione". Ancora, il par. 14.8., Conclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto, prevede che se l'Esperto "ha stimato l'effetto della liquidazione dell'intero patrimonio, lo rappresenta nella relazione finale".

<sup>18</sup> CNDCEC, Valutazione delle aziende in crisi: criticità e spunti di riflessione, 6 agosto 2025.



#### 5.5.4.

Ove le trattative riguardino solo creditori muniti di privilegio speciale, pegno o ipoteca, la stima del valore di liquidazione potrebbe riguardare i soli beni e diritti sui quali insiste la causa di prelazione. Allo scopo è opportuno che la stima sia accompagnata da pareri e stime immobiliari o mobiliari degli specifici beni interessati, con indicazione del valore di mercato e del valore di pronta liquidazione nell'ambito di una procedura coattiva di liquidazione giudiziale, tenendo conto di limitazioni e vincoli alla circolazione dei beni medesimi.

#### 5.5.5.

L'Esperto, sulla base delle valutazioni acquisite dall'imprenditore ed eventualmente dai professionisti all'uopo incaricati, forma il proprio convincimento in relazione allo scenario più probabile per la liquidazione dell'attivo dell'impresa.

Le opzioni possibili includono:

- liquidazione atomistica, ovvero vendita separata dei singoli beni dell'impresa. A tal fine la stima deve esprimere le ragioni che escludono la possibilità di vendita dei beni come complesso organizzato e in continuità nell'ambito della liquidazione giudiziale;
- liquidazione in blocco dell'attivo, ovvero vendita unitaria del complesso aziendale. A tal fine è opportuno che la stima sia operata applicando i principi di valutazione delle aziende in crisi emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

#### 5.5.6.

Per lo scenario di liquidazione giudiziale l'Esperto verifica che la stima consideri<sup>19</sup> il probabile realizzo di attività potenziali derivanti dall'esperimento di azioni risarcitorie, revocatorie e recuperatorie, sulla base dei dati e informazioni disponibili.

#### 5.5.7.

Ove l'imprenditore o suo consulente esprime una valutazione di convenienza della proposta, l'Esperto richiede che sia esposta una ipotesi sulla distribuzione del valore nello scenario di liquidazione giudiziale per rappresentare le prospettive di soddisfazione dei creditori.

#### 5.5.8.

Il riferimento temporale della stima non coincide con l'inizio della CNC, ma con una data prossima a quella di redazione della stima medesima, ovvero con la data della presumibile chiusura della CNC.

La stima deve essere aggiornata nel corso delle trattative qualora emergano elementi nuovi che incidano significativamente sulla valutazione e ciò sia rilevante ai fini delle trattative stesse.

---

<sup>19</sup> Sull'aspetto della quantificazione del danno, cfr. CNDCEC - FNC, *La quantificazione del danno ex art. 2486 c.c. Linee guida e orientamenti interpretativi*, 24 marzo 2026.

## 5.6. I rapporti tra Esperto e ausiliario

### 5.6.1.

Il CCII prevede che il Tribunale nomini, ove occorra – e specie in casi di rilevante complessità –, un ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c.

Nel contesto del concordato semplificato è sempre previsto che il Tribunale nomini un ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c.

### 5.6.2.

Nel caso di nomina dell'ausiliario è fondamentale distinguere la natura e il perimetro dei ruoli dell'Esperto e dello stesso ausiliario, al fine di offrire ai professionisti chiamati a ricoprire tali incarichi un quadro corretto dei rispettivi compiti e delle reciproche relazioni.

L'Esperto e l'ausiliario sono entrambi soggetti istituzionali, indipendenti e professionalmente qualificati, nominati sulla base di differenti discipline, con funzioni complementari.

Pur operando con diversi poteri di indagine e obiettivi specifici, entrambi sono legittimati ad agire nel pieno rispetto delle finalità pubblicistiche sottese ai procedimenti.

L'Esperto agisce nell'ambito della composizione negoziata, secondo quanto previsto dal CCII, mentre l'ausiliario opera su incarico e a supporto del Tribunale ai sensi dell'art. 68 c.p.c.

### 5.6.3.

Il rispetto dei ruoli impone una gestione equilibrata e coordinata delle rispettive attività. Mentre i compiti dell'Esperto sono definiti dalla legge, l'ausiliario supporta il Tribunale rispondendo a specifiche richieste formulate alla nomina, con l'obiettivo di integrare le competenze tecniche specialistiche dell'organo giudicante.

Esperto e ausiliario possono essere chiamati a occuparsi di tematiche differenti, basandosi su documentazione, finalità e metodologie di lavoro distinte, in funzione del rispettivo ruolo. Nel rispetto di tali distinzioni, si riconosce in molti casi l'opportunità – e talvolta la necessità – di un proficuo scambio informativo e di un confronto costruttivo tra le due figure. Dal punto di vista operativo, non può escludersi, infatti, che le richieste formulate all'ausiliario riguardino temi già oggetto di parere dell'Esperto: in tali casi, lo scambio di informazioni tra le due figure diviene strumento particolarmente utile, secondo quanto previsto dal successivo par. 5.6.4.

### 5.6.4.

Una volta venuto a conoscenza della nomina dell'ausiliario, l'Esperto può favorire con quest'ultimo un proficuo scambio informativo e promuovere un confronto costruttivo nell'interesse del procedimento.

Essendo l'Esperto tenuto al vincolo di riservatezza ai sensi dell'art. 16, comma 2, CCII, la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico dell'ausiliario è fornita dall'imprenditore.



Qualora l'ausiliario formuli richieste documentali all'imprenditore ovvero svolga approfondimenti sui temi oggetto del proprio incarico, l'Esperto può richiedere di essere messo a conoscenza dello scambio informativo per valutare eventuali ulteriori approfondimenti o per acquisire dati o elementi di analisi non ancora in suo possesso.

#### 5.6.5.

È opportuno che l'Esperto trasmetta tempestivamente copia del proprio parere all'ausiliario, il quale tuttavia, potrebbe già averne preso visione, nel caso in cui abbia accesso diretto al fascicolo del procedimento pendente dinanzi al Tribunale.

Ove sia già stato nominato un ausiliario, è auspicabile che Esperto e ausiliario si confrontino preventivamente sui contenuti dei rispettivi pareri prima di procedere al deposito.

Nel caso in cui l'Esperto e l'ausiliario siano iscritti negli Albi tenuti da Ordini Professionali, lo scambio informativo tra loro deve avvenire nel rispetto delle norme deontologiche.

#### 5.6.6.

Nel concordato semplificato, la nomina dell'ausiliario è obbligatoria. Per questo motivo, in tale ambito, il Tribunale dispone di due pareri distinti:

- quello dell'Esperto, chiamato a esprimersi sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, come previsto dall'art. 25-*sexies*, comma 3, CCII;
- quello dell'ausiliario che, su incarico del Tribunale, fornisce il parere di cui all'art. 25-*sexies*, comma 5, CCII.

Le tempistiche di intervento sono sequenziali: l'Esperto rende il proprio parere in via prioritaria, mentre l'ausiliario, il cui ruolo in questa fattispecie risulta in parte assimilabile a quello del commissario giudiziale (come argomentabile dall'art. 25-*sexies*, comma 8, CCII), interviene successivamente.



## 6. La funzione di monitoraggio sulla gestione dell'impresa

### 6.1. Lo scambio di informazioni con l'imprenditore

#### 6.1.1.

A seguito dell'esame della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché della valutazione degli esiti del *test* pratico e dei contenuti del Piano, l'Esperto definisce con l'imprenditore – coinvolgendo, ove presente, l'organo di controllo – le modalità e la periodicità con cui dovranno essergli comunicate le informazioni relative alla gestione aziendale. Durante la composizione negoziata, infatti, l'Esperto non si sostituisce all'imprenditore o all'organo di amministrazione nella gestione dell'impresa, né si sostituisce all'organo di controllo nello svolgimento della funzione di vigilanza prevista dall'ordinamento.

#### 6.1.2.

L'Esperto è tenuto a valutare gli atti di straordinaria amministrazione, verificandone la coerenza con il Piano di risanamento, con i principi di corretta gestione dell'impresa e con l'andamento delle trattative in corso con i creditori.

Al fine di garantire un adeguato scambio di informazioni con l'imprenditore e, ove nominato, con l'organo di controllo della società, l'Esperto rammenta all'imprenditore gli atti che potrebbero essere valutati di straordinaria amministrazione nel contesto in cui opera l'impresa, con particolare riferimento alle esemplificazioni contenute nel Decreto dirigenziale, sez. III, par. 7.3.

#### 6.1.3.

Con riferimento all'informativa resa in ordine al compimento di atti di straordinaria amministrazione, l'Esperto precisa che la sua attività non ha natura autorizzatoria e rappresenta all'imprenditore – e, ove presente, all'organo di controllo – che la responsabilità per tali atti resta in ogni caso a carico dell'impresa.

#### 6.1.4.

Il Piano periodico dei pagamenti a favore dei creditori, pur non richiedendo l'autorizzazione dell'Esperto, è da questi esaminato al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi del risanamento e con i principi di corretta gestione dell'impresa.

#### 6.1.5.

Qualora rilevi che gli atti sottoposti alla sua attenzione presentino profili di rischio, l'Esperto ne dà comunicazione all'imprenditore e, ove presente, all'organo di controllo, segnalando l'opportunità di astenersi dal loro compimento.



#### 6.1.6.

L'Esperto deve sempre considerare che la propria valutazione deve essere effettuata tenendo conto della situazione di difficoltà in cui versa l'impresa.

#### 6.1.7.

Quando la situazione dell'impresa non appaia tale da compromettere le prospettive dei creditori in termini di miglior soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, l'Esperto orienta la propria valutazione degli atti in coerenza con il principio di continuità aziendale, tenendo conto della necessità che la gestione dell'impresa sia improntata a criteri di prudenza, ma non risulti eccessivamente compressa o paralizzata, così da non ostacolare il percorso di risanamento.

#### 6.1.8.

L'Esperto, in un contesto di crisi, ricorda all'imprenditore che la gestione dell'impresa deve evitare il pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Tale pregiudizio è da intendersi generalmente escluso qualora sia attesa la generazione di un margine operativo lordo positivo, oppure, qualora il margine operativo lordo risulti negativo, tale risultato sia compensato dai benefici, ragionevolmente prevedibili, che i creditori possono trarre dalla prosecuzione dell'attività aziendale nel corso della composizione negoziata.

## **6.2. La segnalazione per iscritto di atti idonei a pregiudicare i diritti dei creditori**

#### 6.2.1.

L'Esperto monitora la gestione dell'impresa utilizzando le informazioni che questa fornisce in relazione alla propria natura e dimensione. In particolare, l'Esperto presta attenzione agli atti che possano risultare incoerenti con il Piano di risanamento, con le trattative in corso o che possano arrecare pregiudizio ai creditori.

#### 6.2.2.

In presenza di uno stato di crisi, l'Esperto richiama l'imprenditore alla necessità di gestire l'attività in modo da preservarne la sostenibilità economico-finanziaria, condizione indispensabile per il risanamento.

#### 6.2.3.

Se l'impresa è in stato di insolvenza e vi sono concrete prospettive di risanamento, l'Esperto evidenzia che la gestione deve avvenire nel prevalente interesse dei creditori.

#### 6.2.4.

I finanziamenti concessi a società controllate o sottoposte a comune controllo, successivi all'istanza di accesso alla composizione negoziata, non sono soggetti a postergazione *ex artt. 2467 e 2497-quinquies*

c.c., a condizione che l'imprenditore abbia preventivamente informato l'Esperto e che quest'ultimo non abbia iscritto il proprio dissenso nel Registro delle imprese, previa formale comunicazione all'imprenditore e all'organo di controllo, qualora nominato.

#### 6.2.5.

L'imprenditore o l'organo di amministrazione della società informano tempestivamente l'Esperto degli atti di straordinaria amministrazione o dei pagamenti che possano risultare incoerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento.

Quando l'Esperto ritiene che tali atti o pagamenti possano arrecare pregiudizio ai creditori, compromettere le trattative od ostacolare il risanamento, nella prospettiva di ottenere ulteriori chiarimenti, deve segnalarlo per iscritto all'imprenditore e, ove presente, al presidente dell'organo di controllo della società, utilizzando la piattaforma telematica o tramite PEC.

#### 6.2.6.

La segnalazione deve essere motivata e indicare puntualmente gli atti o i pagamenti che l'Esperto ritiene potenzialmente pregiudizievoli per i creditori, per l'andamento delle trattative o per le prospettive di risanamento. Nella comunicazione all'organo di controllo, l'Esperto riporta anche eventuali richieste di informazioni rivolte agli amministratori della società debitrice e rimaste inevase, o soddisfatte in modo inadeguato, invitandolo formalmente a esercitare le prerogative che la legge gli attribuisce, per evitare che gli amministratori pongano in essere atti pregiudizievoli per i creditori.

#### 6.2.7.

Nei casi in cui l'imprenditore informi l'Esperto di possibili atti di straordinaria amministrazione, ove richiesto, l'Esperto esprime il proprio parere preventivo sulla mancanza di elementi di pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento. Ciò in particolare ove si tratti di iniziative volte a mantenere la continuità aziendale, anche indiretta.

### **6.3. Lo scambio di informazioni con l'organo di controllo societario**

#### 6.3.1.

Nelle società in cui sia nominato, l'organo di controllo continua a svolgere la propria attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni. L'organo di controllo resta al crocevia degli scambi informativi tra gli organi societari e le funzioni aziendali preposti al sistema di controllo interno e afferenti all'assetto organizzativo e amministrativo della società.

È auspicabile che l'Esperto attivi uno scambio informativo con l'organo di controllo (cfr. par. 3.5.), al fine di consentire a quest'ultimo di vigilare adeguatamente sull'andamento delle trattative.

#### 6.3.2.

Nell'ambito della propria attività di vigilanza durante la composizione negoziata, l'organo di controllo può acquisire informazioni dall'Esperto, dandone comunicazione agli amministratori e attenendosi alle indicazioni previste dalle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate<sup>20</sup>.

### 6.4. L'iscrizione del dissenso nel registro delle imprese

#### 6.4.1.

Nei casi in cui l'imprenditore abbia preventivamente informato l'Esperto dell'intenzione di compiere un determinato atto e se, nonostante la segnalazione scritta dell'Esperto sui possibili pregiudizi per le trattative o per le prospettive di risanamento, l'atto venga comunque eseguito, l'Esperto può iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle imprese. Prima di procedere all'iscrizione, è opportuno che l'Esperto compia una valutazione prognostica dell'atto, verificandone la coerenza con le esigenze di continuità aziendale e con gli obiettivi del risanamento. L'iscrizione deve avvenire entro dieci giorni dal momento in cui l'Esperto riceve comunicazione del compimento dell'atto, mediante strumenti idonei a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.

#### 6.4.2.

Qualora venga a conoscenza del compimento di un atto di straordinaria amministrazione o dell'esecuzione di pagamenti incoerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento, senza esserne stato preventivamente informato dall'imprenditore, l'Esperto può procedere all'iscrizione del proprio dissenso nel Registro delle imprese, ove ritenga che da tali atti possano derivare pregiudizi per i creditori, per le trattative o per le prospettive di risanamento. In tali circostanze, non essendo state rispettate le modalità informative previste dall'ordinamento e non avendo l'Esperto potuto formulare la segnalazione preventiva, è comunque opportuno che egli comunichi, in anticipo, per iscritto, all'imprenditore, e all'organo di controllo della società, ove presente, la propria intenzione di procedere all'iscrizione del dissenso, ai sensi dell'art. 21 CCII.

#### 6.4.3.

Nelle ipotesi in cui il compimento dell'atto di straordinaria amministrazione pregiudichi le prospettive di risanamento, si applica quanto previsto nel par. 9.

---

<sup>20</sup> Cfr., CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, dicembre 2024, Norma 1.5.



#### 6.4.4.

L'Esperto iscrive il proprio dissenso nel Registro delle Imprese ogniqualvolta l'atto compiuto dall'imprenditore, nelle ipotesi disciplinate al par. 6.4.2., risulti lesivo degli interessi dei creditori oppure, in presenza di uno stato di insolvenza, si ponga in contrasto con l'interesse prevalente degli stessi rispetto alle soluzioni individuate per il suo superamento. In tali circostanze, l'iscrizione ha carattere obbligatorio.

#### 6.4.5.

L'iscrizione presso il Registro delle Imprese deve essere effettuata mediante il modello S2 – riquadro 20, in caso di società, ovvero mediante il modello I2 – riquadro 31, in caso di imprenditore individuale. Nella compilazione della modulistica, è opportuno che l'Esperto riporti una descrizione sintetica dei fatti che hanno determinato il proprio dissenso, formulata in modo da tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti. Egli deve inoltre specificare se l'iscrizione ha natura obbligatoria o facoltativa, in conformità alla disciplina applicabile.

#### 6.4.6.

Qualora siano state concesse misure protettive o cautelari, una volta effettuata l'iscrizione del dissenso nel registro delle imprese, l'Esperto provvede a darne comunicazione al Tribunale anche tramite PCT, affinché quest'ultimo possa valutare l'eventuale revoca delle misure stesse, ovvero la riduzione della loro durata, ai sensi dell'art. 19, comma 6, CCII.



## 7. Il ruolo dell'Esperto negli accordi transattivi con l'erario

### 7.1. L'accordo transattivo: cenni

#### 7.1.1.

L'imprenditore che abbia una esposizione erariale e previdenziale rilevante può concludere una transazione con le Agenzie fiscali e con gli enti previdenziali e assistenziali, in combinazione con uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati nell'art. 23 CCII. Nell'ambito della CNC, tuttavia, lo strumento tipico è quello previsto dal comma 2-*bis* del già menzionato articolo 23 CCII, in forza del quale è consentita una transazione con il solo erario (c.d. "transazione erariale") avente come oggetto la dilazione o la riduzione dei debiti relativi ai tributi e ai relativi oneri accessori.

In tali ipotesi, l'Esperto deve verificare, sin dall'inizio delle trattative, ovvero non appena individuata dall'imprenditore la manovra di ristrutturazione dell'esposizione debitoria, quale sia lo strumento giuridico più idoneo e se sussistano i presupposti per l'applicabilità.

### 7.2. L'accordo transattivo con le agenzie fiscali

#### 7.2.1.

L'accordo transattivo con le agenzie fiscali previsto dall'art. 23, comma 2-*bis*, CCII include i soli tributi espressamente indicati dalla norma e non può essere concluso con gli enti previdenziali e assistenziali. L'accordo transattivo ha per oggetto la dilazione o la riduzione dei debiti relativi ai tributi e ai relativi oneri accessori. L'accordo può riguardare qualsiasi tributo amministrato dall'Agenzia delle Entrate, fatti salvi i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. L'IVA può essere oggetto di accordo transattivo, in quanto non rientra tra i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

#### 7.2.2.

Per agenzie fiscali s'intendono l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Non possono essere oggetto dell'accordo i crediti relativi ai tributi di cui sono titolari gli enti pubblici territoriali (comuni, province e regioni).

#### 7.2.3.

Essendo esclusi dall'accordo transattivo *ex art. 23, comma 2-bis, CCII* i crediti vantati dagli istituti previdenziali e assicurativi, gli stessi possono essere oggetto di dilazione o riduzione esclusivamente nei termini ordinari, salvo che l'imprenditore non sfrutti la possibilità di concludere la CNC anche facendo ricorso a un altro strumento di regolazione della crisi che permetta di definire una transazione (*ex art. 63 CCII, ovvero ex art. 88 CCII*).



#### 7.2.4.

La proposta formulata nei confronti delle Agenzie fiscali deve essere attestata da un professionista indipendente, incaricato dall'imprenditore di esprimere un giudizio sulla convenienza della stessa rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico. La proposta deve inoltre essere corredata da una relazione attestante la completezza e la veridicità dei dati aziendali, redatta dal soggetto incaricato della revisione legale ovvero da un revisore legale appositamente designato<sup>21</sup>. Il soggetto incaricato della revisione legale della società proponente non può invece svolgere l'incarico di attestatore. Il professionista indipendente incaricato dell'attestazione, all'occorrenza, può redigere la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali in quanto in possesso di stringenti requisiti di indipendenza e necessariamente iscritto nel registro dei revisori legali, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. o), CCII.

Qualora emerga l'esigenza di addivenire a una transazione erariale, è opportuno che l'Esperto richieda sin da subito all'imprenditore e ai suoi consulenti la predisposizione di una stima del valore di liquidazione del patrimonio, affinché sia fornita evidenza del raffronto tra le prospettive di soddisfacimento previste dal Piano e la convenienza della proposta da sottoporre all'Agenzia delle entrate rispetto allo scenario alternativo della liquidazione giudiziale. La stima del valore di liquidazione nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale può essere predisposta da un professionista appositamente designato (cfr. par. 5.5.2.), ovvero dallo stesso professionista indipendente incaricato dell'attestazione *ex art. 23*, comma 2-*bis*, CCII o, ricorrendone i presupposti, *ex art. 63* CCII.

#### 7.2.5.

L'accordo transattivo, una volta concluso tra l'imprenditore e le agenzie fiscali, deve essere sottoscritto dalle parti, che devono comunicarlo all'Esperto.

#### 7.2.6.

Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti.

#### 7.2.7.

All'accordo transattivo *ex art. 23*, comma 2-*bis*, CCII non è applicabile l'istituto del c.d. *cram down* fiscale, poiché è obbligatoria l'adesione da parte delle Agenzie fiscali.

Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, l'accordo è sottoscritto dal Direttore dell'ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali.

---

<sup>21</sup> Come previsto dai principi di revisione, il revisore dà conto della completezza dei dati sulla base dell'apposita attestazione rilasciata dalla società.

#### 7.2.8.

Qualora sia necessario fare ricorso al *cram down* fiscale (ai sensi degli artt. 63 o 88 CCII), l'imprenditore può avanzare proposta di transazione fiscale agli enti interessati già in sede di CNC, ma quest'ultima potrà essere attuata unicamente nell'ambito di altri istituti (accordo di ristrutturazione o concordato preventivo). L'utilizzo di tali strumenti può avvenire ai sensi dell'art. 23, secondo comma, CCII, come previsto dal par. 7.2.9.

#### 7.2.9.

La transazione fiscale *ex art. 63* CCII può essere utilizzata sia in via alternativa, sia in combinazione con i contratti o gli accordi di cui al comma 1 dell'art. 23, come espressamente stabilito dal comma 2 della medesima disposizione. In taluni casi, uno strumento può assumere carattere propedeutico rispetto a un altro, non sussistendo preclusioni affinché un tentativo di accordo *ex art. 23*, comma 2-*bis*, CCII evolva in una proposta di transazione fiscale *ex art. 63* CCII.

### 7.3. Le funzioni svolte dall'Esperto sull'accordo transattivo

#### 7.3.1.

Anche nell'ambito delle trattative per la definizione di un accordo transattivo con l'erario, l'Esperto agevola le trattative al fine di individuare la soluzione funzionale al superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'impresa.

#### 7.3.2.

L'Esperto riceve la proposta di accordo transattivo e i documenti correlati, ovvero la relazione di attestazione del professionista indipendente e la relazione del revisore legale. Qualora ne ravvisi l'esigenza, egli può chiedere all'imprenditore di integrare la documentazione, predisponendo (anche tramite il professionista indipendente) prima possibile lo scenario del valore di liquidazione utile alla valutazione della proposta da parte dell'erario.

#### 7.3.3.

La nomina del professionista indipendente incaricato del rilascio dell'attestazione di convenienza o anche della relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, qualora di tale ultima relazione non sia stato incaricato il revisore legale, compete all'imprenditore. Trovano applicazione le indicazioni contenute nei Principi di attestazione dei piani di risanamento<sup>22</sup>.

#### 7.3.4.

La proposta di transazione erariale non richiede un intervento diretto dell'Esperto, il quale non è tenuto a sottoscriverla. Seppure l'Esperto non sia tenuto a esprimere una valutazione di convenienza, è utile

---

<sup>22</sup> CNDCEC-FNC, *Principi di attestazione dei piani di risanamento*, versione 2024, par. 2.



che segnali all'imprenditore di valutare l'opportunità della transazione erariale, contribuendo, se del caso, ad agevolare lo specifico percorso negoziale.

#### 7.3.5.

I profili sui quali è opportuno che l'Esperto ponga attenzione sono:

- la presenza dei poteri di firma delle parti;
- l'iscrizione all'albo di appartenenza e al registro dei revisori legali da parte del professionista incaricato dell'attestazione;
- l'iscrizione nel registro dei revisori legali del soggetto incaricato di rilasciare la relazione sulla completezza e sulla veridicità dei dati;
- l'effettivo giudizio di convenienza per il creditore pubblico espresso dall'attestatore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
- l'applicazione dei Principi di attestazione emanati quanto al giudizio circa la completezza e la veridicità dei dati contabili da parte del revisore;
- la completezza della documentazione e delle informazioni fornite al creditore pubblico;
- la coerenza dell'accordo transattivo con il più generale Piano di risanamento dell'impresa;
- l'assenza di pregiudizio per i creditori

#### 7.3.6.

Non è obbligatorio che l'Esperto partecipi alle trattative condotte dall'imprenditore, con l'assistenza dei propri consulenti, e le Agenzie fiscali; tuttavia, tale partecipazione è consentita e, in taluni casi, può essere richiesta dal creditore erariale al fine di acquisire il parere dell'Esperto sulla proposta di transazione erariale e sulla relativa convenienza. Ciò può avvenire senza assunzione di responsabilità diretta da parte dell'Esperto, essendo a tali fini rilevante e decisivo unicamente il giudizio del professionista indipendente incaricato di rilasciare l'attestazione.

#### 7.3.7.

Qualora constati la violazione dei requisiti formali e sostanziali, l'Esperto lo segnala all'imprenditore e all'organo di controllo della società, quando nominato, ai sensi dell'art. 21 CCII. Preso atto delle risposte ricevute dall'imprenditore e dall'organo di controllo, l'Esperto forma il suo giudizio.

#### 7.3.8.

Qualora valutati che l'accordo transattivo rechi pregiudizio ai creditori, ovvero comprometta le prospettive di risanamento, l'Esperto manifesta il proprio eventuale dissenso, motivandolo mediante puntuale indicazione degli effetti negativi che l'accordo potrebbe produrre nei confronti dei creditori e in relazione al Piano di risanamento; il dissenso deve essere iscritto nel registro delle imprese.



#### 7.3.9.

L'Esperto rileva la violazione dei requisiti formali e sostanziali anche nella relazione finale richiesta dall'art. 17, comma 8, CCII.

#### 7.3.10.

L'accordo si considera concluso con la sottoscrizione da parte delle Agenzie fiscali e produce i suoi effetti con il suo deposito presso il Tribunale competente.

#### 7.3.11.

Il Tribunale autorizza l'esecuzione dell'accordo o, in alternativa, dichiara che è privo di effetti. A tal fine, può chiedere all'Esperto di esprimere il suo parere in merito alla regolarità della documentazione allegata e dell'accordo. L'Esperto relaziona al Tribunale in merito alla completezza della documentazione messa a disposizione del creditore pubblico.



## 8. La composizione negoziata di gruppo

Le attività esaminate nel presente paragrafo risultano applicabili sia nel contesto della Composizione Negoziata di Gruppo (CNCG), sia in quello della CNC di una singola entità appartenente al Gruppo. In entrambe le situazioni, un'analisi delle interrelazioni tra le diverse imprese rappresenta un passaggio preliminare rilevante per valutare l'attendibilità dei piani presentati.

È opportuno che nell'istanza l'imprenditore rappresenti in modo chiaro e completo la struttura del gruppo, individuando le entità che necessitano di gestire la propria situazione debitoria nell'ambito della CNCG e quelle che, pur appartenendo al gruppo, restano escluse. L'istanza dovrebbe inoltre illustrare le linee di interesse comune sottese alla ristrutturazione, nonché le ragioni che giustificano una gestione unitaria ovvero coordinata e interconnessa delle imprese facenti parte del gruppo.

Nel caso in cui le imprese di un gruppo presentino un'unica istanza di nomina dell'Esperto, è opportuno che quest'ultimo verifichi, sin da subito, in assenza della pubblicità prevista dall'art. 2497-*bis* c.c., quale sia l'impresa che ha il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato e che presenti la maggiore esposizione debitoria<sup>23</sup>. L'obiettivo è quello di consentire all'imprenditore di individuare tempestivamente il Tribunale competente qualora intenda richiedere l'applicazione o la conferma di misure protettive o cautelari ovvero le autorizzazioni nei casi previsti nel CCII<sup>24</sup>.

### 8.1. L'analisi della situazione di partenza

#### 8.1.1.

È utile che l'analisi della situazione di partenza nella CNCG sia svolta, in primo luogo, con riferimento a ciascuna impresa interessata e, poi, in un'ottica di insieme, al fine di comprendere le ragioni e l'opportunità di una gestione unitaria o interconnessa delle entità che partecipano alla CNCG.

#### 8.1.2.

È utile che l'Esperto comprenda i rapporti *intercompany* e l'interdipendenza finanziaria tra le varie imprese coinvolte, anche con riferimento a quelle che, pur non avendo presentato istanza per accedere alla CNCG, è opportuno che partecipino al tavolo delle trattative.

#### 8.1.3.

L'imprenditore individua il perimetro del gruppo, identificando le imprese coinvolte e valutando per quali di esse risulti necessaria l'elaborazione di un Piano individuale. Alcune imprese possono essere escluse qualora non presentino segnali di crisi, il loro andamento non incida sulla continuità delle altre

<sup>23</sup> Il riferimento va alla voce D del passivo dello stato patrimoniale, come previsto dall'art. 2424 c.c., dell'ultimo bilancio approvato, nonché alla relazione caricata nella piattaforma telematica, ai sensi dell'art. 25, comma 3, CCII.

<sup>24</sup> Cfr., Decreto dirigenziale, sez. III, par. 3., *La presenza di un gruppo di imprese*.



imprese del gruppo ovvero non sussistano rischi per la loro continuità aziendale nel caso in cui le restanti imprese del gruppo non riescano a superare la crisi.

L'Esperto verifica la rappresentazione della struttura societaria indicata, accertandosi che rifletta in modo corretto i rapporti tra le imprese del gruppo. Qualora tale rappresentazione risulti carente o incompleta, va ricostruita sulla base delle informazioni disponibili.

#### *8.1.4.*

L'Esperto verifica che il progetto di Piano individui le presumibili cause della crisi e che le assunzioni appaiano adeguate a risolvere le criticità che hanno generato la crisi nel contesto specifico del gruppo.

## **8.2. La verifica delle operazioni infragruppo**

### *8.2.1.*

È opportuno che l'Esperto valuti, già in sede di progetto di Piano e successivamente nel Piano definitivo, la presenza di operazioni infragruppo, di natura economica, patrimoniale o finanziaria, ponendo particolare attenzione a quelle che possano arrecare un pregiudizio ai creditori di un'altra impresa appartenente al gruppo, nonché l'eventuale esistenza di vantaggi compensativi.

### *8.2.2.*

L'Esperto in particolare analizza, sulla base delle informazioni rese disponibili, le conseguenze delle operazioni relative a una specifica impresa del gruppo che possano incidere sulle altre realtà facenti parte del gruppo<sup>33</sup>.

## **8.3. La conduzione unitaria delle trattative**

### *8.3.1.*

La CNCG può prevedere che solo alcune imprese appartenenti al gruppo chiedano la nomina dell'Esperto e accedano allo strumento. In caso di rilevanza dei relativi rapporti può essere opportuno che anche imprese non incluse nel perimetro della CNCG partecipino alle trattative.

## **8.4. La conduzione delle trattative per singola impresa**

### *8.4.1.*

La conduzione delle trattative può essere svolta per singola impresa nelle seguenti fattispecie:

- come conseguenza della presentazione di separate istanze per l'accesso alla composizione negoziata da parte delle imprese del gruppo, nei termini dell'art. 12, comma 1, CCII;



- qualora, a seguito di iniziale istanza di accesso unitaria da parte del gruppo, l'Esperto riscontri la necessità di condurre le trattative in via separata per singola impresa, in quanto la gestione unitaria risulti eccessivamente gravosa ovvero emergano interessi contrapposti insuperabili tra le imprese appartenenti al gruppo.

#### 8.4.2.

Anche nell'ipotesi di trattative gestite da diversi Esperti per le corrispondenti realtà del gruppo, occorre che sia garantito il necessario reciproco scambio informativo, specie con riferimento alla riconciliazione delle partite creditorie e debitorie, alle previsioni in ordine ai reciproci rapporti economici e finanziari, ai rischi di escussione di garanzie concesse nell'interesse di imprese del gruppo.

Allo scopo, ciascun Esperto è tenuto a sollecitare l'impresa allo scambio dei flussi informativi necessari per la più efficace conduzione delle trattative.

#### 8.4.3.

Qualora, in seguito alla presentazione di più istanze separate, presentate da imprese appartenenti a un medesimo gruppo, siano nominati più Esperti, questi verificano l'opportunità di una trattazione unitaria condotta da un unico Esperto, individuato in quello dell'impresa con il maggiore indebitamento. Qualora tale soluzione venga adottata, gli Esperti diversi da quello designato alla prosecuzione della CNGC trasmettono a quest'ultimo la relazione sull'attività già svolta.

In alternativa, gli Esperti designati, ove lo ritengano opportuno, possono condurre congiuntamente la composizione negoziata.

#### 8.4.4.

Al termine delle trattative ciascuna impresa appartenente al gruppo può accedere separatamente ad uno degli esiti previsti dall'art. 23 CCII, con conseguenza che la salvaguardia della continuità aziendale potrà essere perseguita anche da una sola impresa del gruppo.

I contratti con i creditori e le parti interessate, le convenzioni di moratoria e gli accordi sottoscritti con i creditori aderenti, le altre parti interessate all'operazione di risanamento e l'Esperto, declinati rispettivamente dall'art. 23, comma 1, lett. a), b) e c), CCII, possono essere sottoscritti da una o più imprese del gruppo.

### **8.5. La conduzione congiunta delle trattative da parte di più Esperti separatamente nominati dalle imprese del gruppo**

#### 8.5.1.

In presenza di più Esperti nominati può essere valutata, unitamente agli *advisors*, l'opportunità di condurre le trattative in modo congiunto raggruppando per categoria i creditori delle imprese coinvolte.



Ai fini della suddetta valutazione, gli Esperti considerano come le trattative di un'impresa possano impattare sul successo delle trattative di altre imprese, tenuto conto della perseguibilità dei rispettivi piani di risanamento a fondamento del percorso di ciascuna composizione negoziata.

#### 8.5.2.

In particolare, gli Esperti valutano le poste debitorie e creditorie infragruppo, l'impatto di eventuali escussioni di garanzie concesse nell'interesse di altra impresa del gruppo e lo scenario liquidatorio delle singole realtà appartenenti al gruppo.

#### 8.5.3.

In caso di trattative congiunte, il relativo verbale è sottoscritto da tutti gli Esperti.



## 9. La conclusione dell'incarico

### 9.1. La conclusione dell'incarico

#### 9.1.1

L'incarico dell'Esperto si conclude di regola:

- se l'Esperto non ravvisa concrete prospettive di risanamento all'esito della convocazione dell'imprenditore o in qualunque momento successivo;
- decorsi centottanta giorni dall'accettazione della nomina, o decorsi gli ulteriori centottanta giorni della eventuale proroga concessa ai sensi dell'art. 17, comma 7, CCII<sup>25</sup> senza che sia stata individuata una soluzione idonea per la soluzione della crisi;
- con l'individuazione di una soluzione idonea al superamento della crisi e la conclusione dei contratti, convenzioni in moratoria, o accordi previsti dall'art. 23, comma 1, lett. a) b) e c), CCII;
- con il ricorso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti all'art. 23, comma 2, CCII.

#### 9.1.2.

Quando l'Esperto intenda chiedere l'archiviazione della composizione negoziata, ne informa l'imprenditore, in modo che quest'ultimo possa fornire eventuali ulteriori informazioni per la prosecuzione della composizione.

#### 9.1.3.

Pur conclusa la composizione negoziata, l'Esperto può svolgere ulteriori attività:

- nel caso di attuazione dei provvedimenti autorizzativi concessi dal Tribunale ai sensi dell'art. 22 CCII successivamente alla chiusura della composizione negoziata;
- nel caso in cui le soluzioni idonee al superamento della crisi di cui all'art. 23, commi 1 e 2, CCII siano formalizzate dopo la conclusione della composizione negoziata.

### 9.2. La relazione finale

#### 9.2.1.

A conclusione dell'incarico l'Esperto redige la relazione finale ai sensi dell'art. 17, comma 8, CCII, sia nel caso di esito positivo, sia in caso di esito negativo del percorso di composizione negoziata. La

---

<sup>25</sup> Ai sensi dell'art. 17, comma 7, CCII, l'incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando lo richiedano l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l'Esperto vi acconsenta, oppure quando l'imprenditore abbia fatto ricorso al Tribunale ex artt. 19 e 22 CCII, oppure pendano le misure protettive o cautelari o sia necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal Tribunale.



relazione descrive l'attività svolta dall'Esperto durante la conduzione delle trattative ed è opportuno che sia rilasciata in un termine ragionevole e idoneo a permettere all'impresa di assumere altri opportuni provvedimenti e adottare gli strumenti previsti nell'art. 23 CCII.

Quando, al termine della composizione negoziata, occorre aspettare l'esito dei procedimenti ex art. 22 o è previsto che la sottoscrizione dell'accordo, pure già raggiunto, avvenga successivamente alla conclusione della composizione negoziata, l'Esperto ne dà conto nella relazione.

Per la redazione della relazione finale l'Esperto segue le indicazioni del Decreto dirigenziale, sez. III, par. 14. e le indicazioni proposte nei paragrafi successivi, descrivendo, con adeguato supporto documentale, le attività svolte a partire dalla accettazione dell'incarico e lo sviluppo temporale del percorso della CNC.

L'Esperto può altresì avvalersi della proposta di indice di cui all'Allegato 5 del Decreto dirigenziale.

In particolare, dopo aver sinteticamente descritto l'impresa, il suo assetto organizzativo e amministrativo-contabile e le cause della crisi, nella relazione vengono esposti i contenuti del Piano predisposto dall'impresa, indicandone (se considerato necessario) le evoluzioni, a partire dal Progetto di Piano. Nell'esaminare l'andamento dell'impresa nel periodo della composizione negoziata, sono ricordate le eventuali attività di monitoraggio realizzate in base alla tempistica individuata e perseguita.

### 9.2.2.

È necessario che un paragrafo della relazione sia specificatamente dedicato a illustrare:

- l'attività svolta, con menzione delle riunioni e sopralluoghi, le informazioni ricevute dall'impresa sullo stato delle trattative a cui l'Esperto non ha partecipato direttamente;
- le eventuali considerazioni sul rispetto dei principi di buona fede e trasparenza, nonché sul comportamento delle parti interessate coinvolte nelle trattative;
- l'ipotesi in cui l'impresa abbia richiesto misure protettive e l'adozione di misure cautelari necessarie per condurre a termine le trattative (artt. 18 e 19 CCII), cui ha fatto seguito il deposito del parere dell'Esperto corredate dalle informazioni sui ricorsi eventualmente pendenti per l'accertamento dello stato di insolvenza;
- l'ipotesi in cui l'impresa abbia pubblicato nel registro delle imprese la dichiarazione relativa alla sospensione degli obblighi civilistici in punto di ripianamento delle perdite rilevanti e di scioglimento della società per perdite rilevanti o per la perdita del capitale sociale (art. 20 CCII), indicando se e come la situazione sia stata superata grazie alla conclusione del percorso;
- l'ipotesi in cui l'impresa sia stata autorizzata al trasferimento dell'azienda o di suoi rami di azienda (art. 22 CCII);
- l'ipotesi in cui l'impresa sia stata autorizzata a contrarre finanziamenti prededucibili, avendo cura di precisare se l'Esperto sia stato chiamato o meno a rilasciare pareri al Tribunale (art. 22 CCII);
- le operazioni che esulano dalla ordinaria gestione, nonché gli approfondimenti relativi.



### 9.2.3.

È opportuno che un paragrafo della relazione sia dedicato all'eventuale proposta di accordo transattivo, raggiunto o meno, con l'Agenzia delle Entrate e con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunicato all'Esperto ai sensi art. 23, comma 2-*bis*, CCII.

### 9.2.4.

L'Esperto pone particolare cura nell'esprimere le proprie considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sulla idoneità della soluzione individuata, in considerazione della circostanza che la valutazione dell'Esperto in ordine alla concretezza delle prospettive di risanamento rappresenta il presupposto per la continuazione del percorso di composizione negoziata.

### 9.2.5.

Un paragrafo della relazione è specificatamente dedicato all'ipotesi in cui l'Esperto esprima parere motivato circa l'idoneità della proposta di contratto ex art. 23, comma 1, lett. a), CCII ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, tenendo in considerazione anche la sostenibilità del debito da parte dell'impresa per il periodo di due anni dalla conclusione del contratto. In tale caso, il parere contiene un giudizio prognostico reso nella prospettiva della continuazione dell'attività e rilasciato sulla base delle valutazioni espresse dagli advisor dell'imprenditore, dei creditori o delle parti interessate e sulla base degli accadimenti nonché degli elementi di cui l'Esperto è venuto a conoscenza nel corso delle trattative.

### 9.2.6.

Un altro paragrafo della relazione è specificatamente dedicato all'ipotesi in cui sia raggiunto un accordo con i creditori ai sensi del citato art. 23, comma 1, lett. c), CCII, sottoscritto dall'Esperto. L'Esperto riporta i motivi del proprio convincimento e dà conto dell'idoneità dell'accordo al superamento dello squilibrio patrimoniale ed economico finanziario che ha comportato la sua sottoscrizione, anche alla luce della check-list di cui al Decreto dirigenziale, sez. II. La sottoscrizione non costituisce e non è in alcun modo equiparabile alle attestazioni di fattibilità dei piani di risanamento rilasciate dal professionista indipendente nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi.

### 9.2.7.

Un altro paragrafo della relazione è specificatamente dedicato alle ipotesi in cui le parti intendano addivenire alle soluzioni di cui all'art. 23, comma 2, lett. a) e lett. b) CCII. In queste evenienze:

- l'Esperto dà conto che l'accordo è stato già perfezionato e attestato da un professionista indipendente;
- diversamente, è opportuno che l'Esperto, se le parti lo autorizzano, dia conto della puntuazione (*term sheet*) sulla quale è stato manifestato il consenso.



#### 9.2.8.

L'Esperto ha cura di riferire sulle stime eventualmente effettuate circa le alternative prospettabili e in particolare sullo scenario liquidatorio dell'intero attivo aziendale, così da permettere una rappresentazione il più possibile completa dell'evoluzione della situazione nei differenti scenari. Si rinvia sul punto al par. 5.5.3.

#### 9.2.9.

La relazione finale va inserita dall'Esperto nella piattaforma Telematica, comunicata all'imprenditore e a coloro che hanno partecipato alle trattative e trasmessa al Tribunale in caso di misure protettive e cautelari con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 8, CCII.

### **9.3. La relazione finale unitaria in caso di composizione negoziata di gruppo**

In caso di CNCG, l'Esperto unico di gruppo può predisporre una relazione finale unitaria quando lo svolgimento delle trattative sia stato congiunto e quando, all'esito delle negoziazioni, si sia pervenuti alla conclusione di un unico accordo ex art. 23, comma 1, CCII o alla definizione di altre soluzioni ai sensi dell'art. 23, comma 2, CCII.

### **9.4. La relazione finale in caso di conclusione negativa anticipata della composizione negoziata**

#### 9.4.1.

Anche ogni volta in cui concluda anticipatamente il proprio incarico, l'Esperto rilascia una relazione finale.

Nel caso in cui la conclusione sia avvenuta a causa di riscontrata assenza o sopravvenuta insussistenza di concrete prospettive di risanamento, l'Esperto illustra le proprie considerazioni e motivazioni nella relazione finale (cfr. par. 9.1.1.).

#### 9.4.2.

Se la conclusione negativa delle trattative avviene comunque all'esito delle medesime, l'Esperto spiega i motivi per cui non si è raggiunto un esito positivo della CNC e quindi un accordo con le parti interessate.

In tal caso l'Esperto rendiconta anche ai fini del possibile successivo accesso a un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio:

- se le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede;
- sulle motivazioni che hanno portato a non considerare praticabili le soluzioni indicate nell'art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e lett. b), CCII.



## 10. I pareri nell'ambito del Concordato Semplificato

### 10.1. Il parere dell'Esperto

#### 10.1.1.

Qualora nella relazione finale abbia dichiarato che, nonostante le trattative si siano svolte nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, le soluzioni di cui all'art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b) del CCII non sono praticabili, e qualora l'impresa abbia presentato una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente a un Piano di liquidazione *ex art. 25-sexies* CCII, l'Esperto redige un ulteriore parere focalizzato sui presumibili risultati della liquidazione<sup>26</sup> e sulle garanzie offerte dall'imprenditore presenti nella proposta di concordato semplificato per cessione dei beni. A tali fini, l'Esperto può esprimersi anche in ordine a una stima presentata dallo stesso imprenditore.

Tale parere, unitamente alla relazione finale e ai documenti indicati nell'art. 39 CCII<sup>27</sup>, sarà acquisito dal Tribunale quale elemento volto a valutare la ritualità della proposta di concordato semplificato per cessione dei beni e il relativo Piano di liquidazione presentati dall'imprenditore.

#### 10.1.2.

Nella descrizione dell'attivo, l'Esperto specifica se, a sostegno di una parte di esso come previsto nella proposta, risultino acquisite offerte irrevocabili e/o garantite di acquisto o di affitto dell'azienda, di suoi rami o di singoli beni, ovvero se siano pervenute soltanto semplici manifestazioni di interesse.

#### 10.1.3.

Nella formulazione del proprio parere, l'Esperto, tiene conto della esperienza maturata nel corso della CNC e delle informazioni acquisite sulla situazione aziendale e sull'andamento del mercato di riferimento. Nel rispetto dei limiti del proprio ruolo, l'Esperto può articolare il parere prendendo in considerazione, tra gli altri, i seguenti profili:

- una descrizione sintetica della fase di CNC già svolta;

---

<sup>26</sup> Per "presumibili risultati della liquidazione" si deve intendere il presumibile realizzo del patrimonio aziendale secondo la proposta contenuta nella domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

<sup>27</sup> Si fa riferimento a:

- scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, o l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha una durata inferiore al termine indicato;
- dichiarazioni IRAP e dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi del punto precedente;
- bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile;
- stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
- idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- elenco nominativo dei creditori, indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso, con indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.



- la sintesi del Piano e della proposta di concordato semplificato, con l'indicazione ove possibile di:
  - a. poste attive come rappresentate dalla società o risultanti dal parere di un professionista indipendente *ex art. 2 CCII*, ai fini della CNC;
  - b. poste passive, come rappresentate dalla società o risultanti dal parere di un professionista indipendente *ex art. 2 CCII*, incluse le eventuali previsioni di accantonamento a fondi per rischi e oneri il cui accantonamento sia stato indicato dalla società durante la CNC;
  - c. eventuale stralcio del privilegio incapiente *ex art. 84, comma 5, CCII*, con indicazione delle classi eventualmente formate anche per i creditori privilegiati degradati al chirografo;
  - d. fabbisogno concordatario;
  - e. descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.
- una valutazione comparativa, ancorché sintetica, tra i presumibili risultati della proposta concordataria e quelli ottenibili nell'alternativa della liquidazione giudiziale, al fine di consentire al Tribunale di verificare l'assenza di pregiudizio per i creditori e la sussistenza di un'utilità per ciascuno di essi, ai sensi dell'*art. 25-sexies, comma 5, CCII*;
- una valutazione sulla coerenza del Piano di riparto con l'ordine delle cause di prelazione, con particolare riguardo al trattamento dei creditori privilegiati e all'eventuale applicazione dell'*art. 84, comma 5, CCII*;

In chiusura, l'Esperto formalizza il proprio parere (positivo o negativo), avendo cura di motivarlo in modo adeguato.



---

## 11. Le responsabilità dell'Esperto

### 11.1. La responsabilità civile dell'Esperto

#### 11.1.1.

L'Esperto svolge il proprio incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.

#### 11.1.2.

Non esistendo un mandato professionale tra l'Esperto e l'imprenditore, la responsabilità verso quest'ultimo è quella tipica della responsabilità da contatto sociale qualificato.

#### 11.1.3.

L'Esperto è un professionista qualificato. Oltre alle regole previste nell'art. 1176, comma 2, c.c., nei casi di trattative particolarmente gravose, trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 2236 c.c.

#### 11.1.4.

L'Esperto non può essere considerato responsabile dell'esito negativo della CNC, non potendosi allo stesso addebitare responsabilità per la mancata definizione dell'accordo di CNC.

#### 11.1.5.

Nell'espletamento dell'incarico professionale con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso, l'Esperto si attiene ai generali canoni di indipendenza, imparzialità e riservatezza che connotano la sua attività e verifica che, durante le trattative, le parti si comportino secondo buona fede e correttezza.

#### 11.1.6.

L'Esperto è indipendente e deve rispettare l'obbligo di riservatezza. Egli opera in modo equidistante dalle parti coinvolte nelle trattative e con atteggiamento critico improntato a scetticismo professionale.

#### 11.1.7.

Fatte salve le informazioni pubbliche, l'Esperto pone attenzione al contenuto delle informazioni e dei documenti, affinché non siano rese note informazioni riservate.

#### 11.1.8.

Quando l'Esperto valuta che le informazioni riservate sono utili per il buon esito delle trattative, egli chiede autorizzazione all'imprenditore e/o alle parti interessate. Qualora tali informazioni riguardino soggetti diversi dall'imprenditore e/o dalle parti interessate alle trattative, l'Esperto deve ricevere autorizzazione anche da questi ultimi. In ogni caso, l'Esperto conserva copie delle autorizzazioni ricevute.

#### 11.1.9.

È opportuno che l'Esperto conservi presso il proprio studio, anche in formato digitale, la documentazione relativa agli incarichi per almeno cinque anni dalla data della relazione finale. Tra i documenti rilevanti rientrano, a titolo d'esempio:

- il test pratico e ogni ulteriore documentazione posta a fondamento circa l'esistenza di concrete possibilità di risanamento della situazione di crisi o di insolvenza;
- l'evidenza documentale degli eventi che hanno indotto l'Esperto a proseguire le trattative o, al contrario, a interromperle per sopravvenuta perdita di concrete prospettive di risanamento;
- le note scritte, anche sotto forma di verbali o, se autorizzati dalle parti, le registrazioni degli incontri con l'imprenditore e con i creditori, nonché di ogni altra sua attività svolta, al fine di dimostrare il puntuale espletamento dei compiti assegnati;
- la documentazione acquisita nel corso della CNC dall'imprenditore, dai suoi consulenti, dall'organo di controllo e dal revisore legale;
- la corrispondenza intrattenuta con l'imprenditore e con i creditori;
- le autorizzazioni rilasciate per la comunicazione alle parti di informazioni non pubbliche.

#### 11.1.10.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. c), CCII, l'Esperto sottoscrive l'accordo dando atto che il Piano di risanamento appaia coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza sulla base dei pareri raccolti dai professionisti indipendenti, ma non esprime valutazioni sulla veridicità dei dati sottostanti al Piano di risanamento. Si ricorda che l'Esperto non attesta il Piano di ristrutturazione.

#### 11.1.11.

Il giudizio dell'Esperto è circostanziato e motivato e attiene alla coerenza del Piano di risanamento rispetto alla regolazione della crisi o dell'insolvenza, tenendo conto della situazione contabile di partenza, delle *assumptions* e delle informazioni assunte con prudente apprezzamento.

#### 11.1.12.

Nel suo giudizio di coerenza, l'Esperto valuta la situazione contabile di riferimento, i flussi e le operazioni previste a Piano, seguendo le istruzioni contenute nel Decreto dirigenziale, sez. III, par. 4. e par. 5.

#### 11.1.13.

Nel formulare il giudizio di coerenza, l'Esperto:

- a) verifica la ragionevolezza delle *assumption* utilizzate nel Piano;
- b) valuta la sostenibilità finanziaria delle azioni previste;
- c) analizza la compatibilità del Piano con la situazione di partenza;



d) considera l'impatto sui creditori non aderenti.

#### *11.1.14.*

La responsabilità dell'Esperto per il giudizio di coerenza è limitata alla ragionevolezza e logicità dell'analisi svolta, non estendendosi alla concreta realizzabilità del Piano, la cui valutazione rimane in capo alle parti.

## **11.2. La responsabilità penale dell'Esperto**

### *11.2.1.*

Il CCII non contiene previsioni relative a ipotesi di reato ascrivibili all'Esperto.

### *11.2.2.*

L'Esperto non è qualificato dal Codice della crisi come pubblico ufficiale. L'Esperto non è qualificabile come incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p.

### *11.2.3.*

Stante il principio di tassatività e l'impossibilità di applicare in via analogica o estensiva le leggi penali è esclusa l'applicabilità:

- delle norme concernenti i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio;
- dei reati di cui agli artt. 373 c.p., in ordine alla falsa perizia, e degli artt. 342 (falso in attestazioni e relazioni) e 344, comma 3, CCII (falso in attestazione dei componenti dell'organismo di composizione della crisi), previsti rispettivamente per il professionista indipendente chiamato ad attestare un Piano o un accordo e per il componente dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

### *11.2.4.*

Stante il richiamo al rispetto del segreto professionale (art. 16, comma 3, CCII), sebbene l'Esperto sia tenuto a iscrivere presso il registro delle imprese il proprio dissenso quando l'atto compiuto dall'imprenditore pregiudichi gli interessi dei creditori (art. 21, comma 4, CCII), egli non è tenuto a un generale obbligo di denuncia qualora riscontri condotte illecite dell'imprenditore.

### *11.2.5.*

L'art. 24, comma 5, CCII stabilisce che i reati di bancarotta semplice (art. 323 CCII) e di bancarotta fraudolenta preferenziale (art. 322, comma 3, CCII) non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'Esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella concreta prospettiva di risanamento dell'impresa come valutata dall'Esperto sin dalla apertura della CNC (art. 17, comma 5, CCII). La previsione non si applica quando l'imprenditore abbia posto in essere atti di gestione straordinaria in presenza di parere negativo



dell'Esperto e quest'ultimo abbia iscritto il proprio dissenso nel registro imprese (art. 24, comma 4, CCII).

#### *11.2.6.*

I reati di bancarotta semplice e fraudolenta non sono contestabili nel caso in cui le operazioni siano state autorizzate dal Tribunale a norma dell'art. 22 CCII.

